

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

319° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 8
3 ^a - Affari esteri	» 28
4 ^a - Difesa	» 33
5 ^a - Bilancio	» 38
7 ^a - Istruzione	» 43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 56
10 ^a - Industria	» 61
11 ^a - Lavoro	» 64
12 ^a - Igiene e sanità	» 72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 76

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 88
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 95
Belice	» 100
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 101
Riforma fiscale	» 105
Riforma amministrativa	» 108

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 112
2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	» 117
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 118
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	» 123
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	» 124

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 125
---------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0097^o)

Il presidente VILLONE propone di inserire nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva i disegni di legge n. 3285 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), approvato dalla Camera dei deputati, e n. 3217 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti), assegnati alla Commissione in sede deliberante nonchè i disegni di legge n. 3229 (BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione) e n. 3234 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998), assegnati in sede referente.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 3095 («Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica») già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato: egli propone di esaminare la modifica della Camera dei deputati in una apposita seduta da convocare domani, giovedì 28 maggio, alle ore 14,20.

La Commissione consente.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3291) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione**

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali.

Su richiesta del senatore PASTORE, il sottosegretario VISERTA COSTANTINI precisa che il decreto contiene una disposizione espunta da un'iniziativa ordinaria, la cui urgenza è determinata dalla prossimità della stagione estiva.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene di esprimere un parere favorevole.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0017^o)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta precedente.

La relatrice BUCCIARELLI illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni concernenti in primo luogo l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), riguardo alla quale prospetta l'opportunità di sopprimere le parole: «trascorso il quale la domanda si intende accolta». Quanto all'articolo 8, comma 4, lettera *b*), vi figura una commistione tra politiche attive per il lavoro e politiche di sicurezza sociale che desta notevoli perplessità: anche a tale riguardo è pertanto preferibile un intervento soppresivo. Osserva inoltre che non trova attuazione nello schema di decreto l'aspetto di cui all'articolo 59, comma 48, lettera *f*) della legge n. 449, che prevede tra i contenuti del decreto legislativo la possibilità di attribuire il beneficio annuale in un'unica soluzione a coloro che si impegnano ad iniziare un'attività autonoma nei successivi dodici mesi. Infine, per quanto attiene la compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione con il 20 per cento, appare opportuno che tale importo venga valutato complessivamente per le aree territoriali di riferimento, ma che possa essere reso flessibile rispetto ai singoli comuni; ciò non dovrebbe comunque consentire un minore impegno dei comuni beneficiari rispetto alle risorse ad oggi destinate alle attività assistenziali,

nè disincentivare, per quanto riguarda i piccoli comuni, l'esercizio delle competenze in forma associata.

Sulla proposta di parere appena illustrata dalla relatrice interviene per una richiesta di chiarimento il senatore MAGNALBÒ al quale risponde la stessa relatrice precisando che i comuni possono comunque adottare altre misure di assistenza.

Il senatore ROTELLI obietta che il possibile riferimento alle aree territoriali nel loro complesso quanto all'importo relativo alla compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione, potrebbe comportare anche l'esclusione di alcuni comuni: in tal caso, egli esprime riserve su una simile eventualità.

Il presidente VILLONE ricorda che in proposito sono state formulate molteplici opinioni, convergenti nel richiedere un elemento di flessibilità rispetto ai singoli comuni: in tale contesto, a suo avviso, non è necessario uno specifico riferimento alle aree territoriali.

Concorda la relatrice BUCCIARELLI, che considera pertanto preferibile omettere tale riferimento.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che dichiara di apprezzare la proposta di parere elaborata dalla relatrice, conforme all'andamento del dibattito: tuttavia egli considera prevalenti le ragioni di dissenso sia dalla delega legislativa che dall'attuazione conferitale con lo schema di decreto in esame. Al riguardo conferma le sue riserve sulla possibile sovrapposizione alle regole e ai meccanismi propri dei comuni nella gestione delle attività assistenziali, paventa costi di gestione per gli stessi comuni che non sono presi assolutamente in considerazione e critica l'affidamento del compito di verificare i risultati della sperimentazione a un soggetto estraneo e non esattamente individuato, rilevando infine una complessiva sproporzione tra gli scopi del provvedimento e le risorse disponibili. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di pronunciare un parere positivo.

Il senatore ROTELLI aggiunge che le regioni in quanto tali sono completamente escluse dalla sperimentazione.

È infine approvata la proposta di parere avanzata dalla relatrice e riformulata con l'omissione del riferimento alle aree territoriali, quanto alla compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASSIGLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, premettendo che le situazioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, possono derivare, nella normativa in esame e generalmente anche nelle corrispondenti normative straniere, o dall'attività svolta dai soggetti interessati oppure dalla loro situazione patrimoniale. Nel primo caso, la disciplina del conflitto di interessi prevede ipotesi di incompatibilità, mentre nell'altro caso si danno soluzioni diverse, secondo diversi ordinamenti. In alcuni ordinamenti stranieri, la cui configurazione è ampiamente e correttamente documentata dall'apposito *dossier* del servizio Studi del Senato, sono rinvenibili cospicui riferimenti che possono guidare nel giudizio sulla normativa in esame. Nel complesso, il testo approvato dalla Camera dei deputati manifesta una maggiore severità, rispetto al disegno di legge n. 236, che fu approvato dal Senato nella precedente legislatura, riguardo alle situazioni di incompatibilità, mentre dispone misure senz'altro meno coercitive per i casi di conflitto di interessi derivanti da situazioni patrimoniali. Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento pone a suo avviso diversi problemi di interpretazione, che potrebbero essere risolti con opportune modifiche, ma anche con atti di indirizzo o semplicemente con chiarimenti da formulare nel corso della trattazione.

In merito all'articolo 1 egli rileva una certa asimmetria tra il generale obbligo di astensione di cui al comma 1 e quello, più specifico, prescritto dall'articolo 13. Nel comma 3 dello stesso articolo 1, inoltre, sono considerati i componenti delle autorità di controllo e di garanzia, alla lettera *d*), sottoposti a una disciplina particolare in quanto alcune di quelle stesse autorità devono esercitare potestà di controllo in base alla stessa normativa in esame: rileva, al riguardo, che l'articolo 4, comma 2, non chiarisce la competenza per i casi riguardanti i componenti la CONSOB.

All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), egli rileva possibili incongruenze nel rapporto tra le diverse cariche ivi considerate rispetto all'articolo 1, mentre sulla lettera *c*) osserva che l'attività professionale esercitata all'estero potrebbe essere compresa in via generale nel comma 3. Nella disciplina concernente le attività professionali o la partecipazione a società di professionisti, egli rinviene un rigore estremo, che potrebbe dar luogo anche a conseguenze non ragionevoli; considera inoltre problematica l'individuazione in concreto dei casi di interposizione personale. In ogni caso, va rilevata criticamente l'impossibilità di esercitare alcuna facoltà di opzione, una volta che si sia manifestato il caso di incompatibilità, laddove invece quest'ultimo determina automaticamente le conseguenze sanzionatorie. In merito all'articolo 3, il relatore sottolinea che la disciplina prevista non prevede forme di opposizione e di contraddittorio e neppure, nuovamente, facoltà di opzione tali da rimuovere preventivamente le cause di incompatibilità. Nell'articolo 4 sono prescritti termini molto ridotti per le valutazioni delle autorità competenti, che potrebbero risultare incongrui in relazione all'apprezzamento di valori economici e patrimoniali dalla composizione anche molto complessa. Sull'articolo 5 osserva che in tema di separazione gestionale non sono previsti obblighi e limitazioni corrispondenti a quelli dettati in altra parte del testo per il gestore del patrimonio affidato al *trust*, mentre sull'articolo 6, comma 4, osserva che la mancata comunicazione, una volta ac-

certata, comporta la possibilità di rimettere in termini l'interessato, ciò che invece non è consentito per i casi di incompatibilità già esaminati. Il relatore passa quindi ad illustrare il complesso meccanismo dell'articolo 7 e si riserva di integrare la sua esposizione in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 28 maggio alle ore 14,20, al fine di esaminare in sede referente il disegno di legge n. 3095-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente, di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di edilizia scolastica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

288^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 14 maggio 1998.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del testo accolto in sede referente, assunto come testo base, e presentati dopo la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti decisa nella stessa seduta antimeridiana del 14 maggio.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti in questione.

Il relatore BUCCIERO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 15.23 da lui presentato ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 15. Il relatore richiama in particolare l'attenzione sugli obblighi internazionali derivanti per l'Italia dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round ai quali è stata data esecuzione con la legge n.747 del 1994, facendo specifico riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 61 dell'allegato 1 C alla suddetta legge contenente

l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Il sottosegretario di Stato MIRONE concorda con il relatore circa l'esigenza di un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, come derivante dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia e auspica che la Commissione trovi un punto comune di incontro partendo dalle proposte contenute negli emendamenti 15.21, 15.22 e 15.23 sui quali esprime parere favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, prende la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea come il suo emendamento 15.21 si differenzi dagli emendamenti 15.22 e 15.23 in quanto lascia immutati i limiti minimo e massimo della pena edittale previsti dal vigente articolo 171-*ter*, ampliando però le ipotesi riconducibili a tale fattispecie e introducendo inoltre una circostanza aggravante ad effetto speciale che implica l'aumento della pena fino alla metà per chi commette il fatto nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero per chi ha promosso o organizzato le attività illecite considerate dal comma 1 dell'articolo 171-*ter* come introdotto dallo stesso emendamento 15.21. L'oratore prosegue sottolineando come gli impegni internazionali ai quali ha fatto riferimento il relatore non obbligano lo Stato italiano ad un innalzamento dei livelli di pena detentiva attualmente previsti e come le esigenze di un rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale appaiono adeguatamente soddisfatte dall'introduzione della circostanza aggravante dal suo emendamento prevista.

Il senatore CENTARO si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 15.22 a condizione che l'emendamento 15.21 venga modificato con la soppressione del comma 4.

Il relatore BUCCIERO manifesta anch'egli la disponibilità a ritirare l'emendamento 15.23 qualora la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'articolo 171-*ter*, come introdotto dall'emendamento 15.21, risulti applicabile anche all'ipotesi di riproduzione o duplicazione abusiva di oltre cinquanta copie della stessa opera.

Anche la senatrice SALVATO si dichiara disponibile a ritirare i suoi emendamenti qualora venga modificato l'emendamento 15.21, sostituendo al comma 1 dell'articolo 171-*ter* ivi introdotto, le parole «tre mesi» con le altre «sei mesi».

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sull'espressione «a fini di lucro», contenuta nel comma 1 dell'articolo 171-*ter* come introdotto dall'emendamento 15.21, che appare in contrasto con l'emendamento 14.0.2, già approvato dalla Commissione, che ha previsto nell'articolo 171-*bis* della legge n.633 del 1941 la sostituzione delle parole «a fini di lucro» con le altre «per trarne profitto».

Il senatore CENTARO ritiene opportuno utilizzare anche nella nuova formulazione dell'articolo 171-ter l'espressione «per trarne profitto» che appare coerente con l'esigenza di evitare che siano sottratte alla sanzione penale condotte che non sono finalizzate ad un arricchimento in termini propriamente monetari, ma che comunque richiedono un intervento repressivo.

Il senatore RUSSO non condivide le argomentazioni del senatore Centaro e ritiene che l'espressione «a fini di lucro» eviti l'inconveniente di un eccessivo ampliamento della fattispecie incriminatrice che potrebbe finire per ricomprendere, qualora venisse utilizzata la diversa espressione «al fine di trarne profitto», condotte di rilievo del tutto trascurabile.

Recependo infine le indicazioni emerse nel corso del dibattito, il senatore Russo modifica l'emendamento 15.21, riformulandolo nell'emendamento 15.21 (Nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno ritirato tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15 e che i senatori CENTARO e SALVATO hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 15.21 (Nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 15.21 (Nuovo testo) è approvato.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALVI il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame risulta dallo stralcio, effettuato il 28 aprile scorso con deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati, rispetto al più complesso disegno di legge concernente – in particolare – il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e disposizioni sul contenzioso civile pendente – ne raccomanda l'approvazione. Si tratta – infatti - di realizzare un sostanziale prolungamento nel tempo del termine a decorrere dal quale diventeranno efficaci le norme recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, per permettere al Governo di completare la realizzazione della nuova geografia giudiziaria anche per la prevista istituzione dei tribunali nelle aree metropolitane.

Il sottosegretario MIRONE si augura che il disegno di legge in discussione venga rapidamente approvato.

Chiusa la discussione generale, non essendovi iscritti a parlare, si conviene – su richiesta del senatore Antonino CARUSO – di fissare per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO, che sottolinea la evidente urgenza di procedere all'approvazione del provvedimento il quale intende – tra l'altro – adempiere alle indicazioni adottate dalla Commissione mediante la presentazione di un apposito ordine del giorno in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2666-B, nella seduta del 6 maggio scorso. Lo scopo del provvedimento è infatti quello di inserire, con un apposito articolo 14-*bis*, nella legge 13 maggio 1997, n. 132, una norma transitoria la quale consenta la nomina alla carica nei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di coloro che, ancorchè non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della legge medesima, hanno comunque titolo ad ottenere l'iscrizione nel registro senza dover sottostare al sistema definitivo di selezione, una volta questo entrato a regime.

Il relatore Russo ricorda che, in ogni caso, il mancato superamento della prova di esame o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge n. 132 del 1997, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge comporta la decadenza dalla carica.

Il sottosegretario MIRONE sottolinea che il provvedimento in discussione ha inteso intervenire con urgenza su una questione ritenuta, anche dalla Commissione, meritevole di un rapido intervento.

Dichiarata chiusa la discussione generale non essendovi iscritti a parlare, si conviene di fissare alle ore 11 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

289^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone e il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del testo accolto dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge in titolo)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento riferite al testo accolto in sede referente, come modificato nel corso dell'esame in sede deliberante.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra le proposte di coordinamento coord. 2.1 e coord. 2.2 che, poste separatamente ai voti, sono approvate.

In merito alla proposta coord. 2.3, da lui stesso presentata il relatore BUCCIERO sottolinea come essa sia volta ad evitare una formulazione del comma 2 dell'articolo 181-ter della legge n. 633 del 1941, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 2, che appare contraddittoria con la previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo 181-ter.

Dopo alcune richieste di chiarimento dei senatori SENESE e RUSSO, la proposta coord. 2.3 è posta ai voti ed approvata.

Il relatore BUCCIERO richiama quindi l'attenzione della Commissione sul fatto che sono stati approvati nel corso dell'esame in sede deliberante emendamenti - si tratta in particolare degli emendamenti 14.0.2 e 15.21 (Nuovo testo) - che nel descrivere le condotte penalmente rilevanti hanno utilizzato in un caso l'espressione «per trarne profitto» e in un altro l'espressione «a fini di lucro» che è peraltro quella impiegata negli attuali articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater della legge n. 633 del 1941. Sottopone quindi problematicamente alla Commissione l'esigenza di valutare se in sede di coordinamento non sia opportuno intervenire al fine di uniformare, in un senso o nell'altro, la terminologia utilizzata nella citata legge n. 633 per quel che concerne i profili in questione.

Interviene il senatore RUSSO il quale, ribadendo le considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana odierna, giudica senz'altro preferibile l'espressione «a fini di lucro» rispetto a quella «per trarne profitto» e valuterebbe pertanto positivamente un intervento di coordinamento volto a sopprimere l'articolo 14-bis introdotto in seguito all'approvazione dell'emendamento 14.0.2.

La senatrice SALVATO condivide la posizione del senatore RUSSO, ritenendo che con la formula «per trarne profitto» si vada incontro

al rischio di un'ingiustificata estensione della sfera di applicazione della sanzione penale.

Il senatore CIRAMI concorda, a sua volta, con le argomentazioni del senatore RUSSO.

Anche il senatore CENTARO si richiama alle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana odierna rilevando inoltre come l'ipotesi prevista dall'articolo 171-*bis* della legge n. 633 del 1941 sia diversa e distinta da quella di cui all'articolo 171-*ter* della stessa legge come introdotto dall'articolo 15 del testo in esame. Tale diversità, a suo avviso, giustifica l'impiego in un caso dell'espressione «per trarne profitto» e nell'altro di quella «a fini di lucro» e implica altresì che non vi è nessuna necessità di procedere all'intervento prospettato dal relatore per quel che riguarda la problematica in questione, considerato altresì che ben difficilmente modifiche di questo tipo potrebbero rientrare nella nozione di coordinamento in senso proprio.

Il senatore FOLLIERI ritiene, diversamente dal senatore Centaro, preferibile l'espressione «a fini di lucro» rispetto a quella «per trarne profitto».

Il presidente ZECCHINO fa presente al senatore Centaro che l'articolo 103 del Regolamento include fra le ipotesi in cui è ammesso il coordinamento finale quelle in cui disposizioni già approvate sembrano in contrasto tra loro. Ferme restando le valutazioni di merito di competenza della Commissione l'intervento modificativo su cui ha richiamato l'attenzione il relatore in merito all'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata nell'articolato che la Commissione si appresta a licenziare appare sicuramente rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 103 del Regolamento stesso.

Il senatore GRECO condivide le valutazioni del senatore Centaro circa il fatto che non vi sia alcuna necessità di procedere ad un coordinamento fra la formulazione dell'articolo 171-*bis* e quella dell'articolo 171-*ter* come modificati dal testo in esame.

Dopo alcuni brevi interventi del relatore BUCCIERO e della senatrice SALVATO, prende la parola il senatore BERTONI il quale ritiene che il problema sollevato dal relatore rientri senz'altro nella nozione di coordinamento in quanto appare fondata l'esigenza di assicurare un'uniformità terminologica negli articoli 171-*bis* e 171-*ter* della legge n. 633 del 1941. L'oratore prosegue sottolineando che il problema in questione potrebbe essere risolto con la soppressione dell'articolo 14-*bis* del testo in esame come introdotto in seguito all'approvazione dell'emendamento 14.0.2.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO, della senatrice SCOPELLITI e del senatore SENESE, il PRESIDENTE prende atto che

la Commissione conviene di non procedere ad alcun intervento di coordinamento diretto a far sì che nel testo della legge n. 633, come modificata dal provvedimento in esame, si faccia uniformemente riferimento, ovunque ricorra, solo all'espressione «a fini di lucro» ovvero solo all'espressione «al fine di trarne profitto».

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 12 del testo in esame, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 12.1 (Nuovo testo) prevede che il contrassegno previsto dal comma 1 dell'articolo 181-*bis* ivi richiamato, sia apposto solo sui supporti prodotti in Italia e che l'introduzione di tale disposizione implica una indiscriminata possibilità di ingresso per i supporti prodotti in qualsiasi Paese diverso dall'Italia. Tale formulazione è andata al di là della condizione posta dalla prima Commissione permanente nel parere reso il 30 aprile 1998 in cui si richiedeva specificamente che il contrassegno previsto dal citato articolo 181-*bis* non dovesse essere apposto sui beni prodotti negli altri paesi dell'Unione europea in conformità alla loro legislazione nazionale.

Il relatore BUCCIERO condivide le argomentazioni del senatore Zecchino e rileva altresì come il riferimento esclusivo ai supporti prodotti in Italia sia suscettibile di determinare gravi e rilevanti problemi di ordine pratico. Proprio alla luce di questi elementi presenta ed illustra la proposta di coordinamento coord. 12.1 che, dopo un breve intervento del senatore RUSSO, viene posta ai voti e approvata all'unanimità.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra le proposte coord. 14.1 e coord. 14.0.1 che, poste separatamente ai voti, sono approvate.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra la proposta di coordinamento coord. 15.4 finalizzata a porre rimedio alla parziale sovrapposizione che si determina fra la previsione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 171-*ter* come introdotto dall'articolo 15, e la previsione di cui all'articolo 171-*septies* introdotto dall'articolo 17.

In merito a tale proposta di coordinamento prende la parola il senatore SENESE il quale dà atto che il problema da lui evidenziato presentando la proposta coord. 15.4 è certamente fondato e suscettibile di creare problemi interpretativi, anche se le diverse fattispecie gli appaiono presentare anche elementi di diversità.

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO e del presidente ZECCHINO il relatore BUCCIERO ritira la proposta 15.4.

Infine, dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore a procedere al coordinamento formale del testo, questo posto ai voti, è approvato nel suo complesso.

A conclusione del complesso iter dei disegni di legge in materia di diritto d'autore, il Presidente ZECCHINO esprime vivo apprezzamento

per il lavoro e l'impegno profusi dal relatore, senatore Bucciero, e per la collaborazione prestata dagli uffici.

A tali espressioni si associa il RELATORE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0087ª)

Prende la parola il senatore PERA, il quale chiede che la Commissione sia informata con la massima tempestività circa l'esito dei lavori del comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di riforma del sistema di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, affinché la Commissione possa assumere le necessarie determinazioni, evitando che queste iniziative legislative si concludano in un sostanziale nulla di fatto.

Anche il senatore FOLLIERI giudica necessario riavviare l'*iter* dei disegni di legge ed auspica che l'esame in Commissione possa riprendere non appena possibile, a partire dalla scelta di un testo base.

Il presidente ZECCHINO prende atto di quanto dichiarato dai senatori Pera e Follieri ed assicura che la questione sarà portata all'attenzione della Commissione nei tempi più ristretti possibili.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO, DALLA
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157**

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171-ter. – 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della Società italiana autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di codificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:

a) commette il fatto nell'esercizio di attività di impresa;

b) promuove od organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

5. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

6. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

15.21

Russo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171-ter. – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della Società italiana autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di codificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

15.21 (Nuovo testo)

RUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171-ter. – 1. È punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque al fine di trarne profitto:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto od in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

d) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, introduce nel territorio dello Stato, pone in commercio o detiene per la vendita, le riproduzioni di cui alla lettera b);

e) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ai sensi della presente legge o dotate di contrassegno contraffatto o alterato;

f) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali;

g) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata per chi:

a) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si è reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

b) ha illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo ovvero in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

3. Alla condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 consegue:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici»».

15.22

CENTARO, GRECO, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171-ter. – 1. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque al fine di trarne profitto:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

d) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, introduce nel territorio dello Stato, pone in commercio o detiene per la vendita, le riproduzioni di cui alla lettera b);

e) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi della presente legge o dotate di contrassegno contraffatto o alterato;

f) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali;

g) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

d) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

3. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

15.23

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «uno» con l'altra: «sei mesi».

15.24

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire le parole: «abusivamente utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca, per fine di lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi o riproduca».

15.25

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

15.26

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le altre: «da sei mesi a tre anni».

15.27

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. È punito con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nello Stato, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, proietti in pubblico o in privato, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, prive del contrassegno della Società degli autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto o alterato».

15.28

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od alterato» con le altre: «dotate di contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) contraffatto od alterato».

15.29

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5, sostituire le parole: «la pena è aumentata» con le altre: «la pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di un terzo».

15.30

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

15.31

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7, sostituire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi».

15.32

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 8, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le altre: «da sei mesi a tre anni».

15.33

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il comma 9.

15.34

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il comma 11.

15.35

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 12, sopprimere le parole da: «la pubblicazione» fino a: «nonchè».

15.36

SALVATO

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL TESTO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496 E 2157, COME EMENDATO
NELLA SUCCESSIVA FASE PROCEDURALE**

Art. 2.

All'articolo 2, al comma 3, nella lettera f-bis) ivi richiamata sopprimere le parole: «dal secondo comma dell'articolo 65 e».

Coord. 2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, al comma 4, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al capoverso 1 sopprimere le parole: «al secondo comma dell'articolo 65 ed».

Coord. 2.2

IL RELATORE

Al comma 4, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, sopprimere il primo periodo del comma 2.

Coord. 2.3

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole «prodotto in Italia» e, conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione europea in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.».

Coord. 12.1

IL RELATORE

Art. 14.

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14.

All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-*bis*. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis* sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b*), della legge 22 aprile 1941, n. 633”».

Conseguentemente, all'articolo 9, all'articolo 174-bis ivi richiamato capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Coord. 14.1

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 14-bis e 14-ter con il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1, le parole: “a fini di lucro” sono sostituite con le altre: “per trarne profitto” e dopo le parole: “a scopo commerciale” sono inserite le altre: “o imprenditoriale”».

Coord. 14.0.1

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sopprimere la lettera f).

Conseguentemente all'articolo 17 nell'articolo 171-septies ivi richiamato dopo la parola: «promuova» inserire l'altra: «commercialmente» e prima della parola: «installi» inserire le altre: «conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo,»

Coord. 15.4

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

130^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3162) *Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste,*
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, dando conto anzitutto delle origini del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), nonché dell'attività finora svolta. Sorto nell'ambito dell'UNIDO (organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) per iniziativa del premio Nobel Abdus Salam, con lo scopo di promuovere il trasferimento di tecnologia ai paesi in via di sviluppo, il Centro si colloca all'interno del polo scientifico internazionale di Trieste, basato principalmente sul Centro internazionale per la fisica teorica e sul Centro internazionale per l'ingegneria genetica e le biotecnologie. Peraltro non è mai riuscito a svolgere un'attività paragonabile a quella di tali istituzioni e, anzi, fino al 1995 ha svolto attività sporadiche.

A partire dall'anno successivo, con l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sottoscritto nel 1993, il Governo italiano ha versato all'UNIDO un contributo di 7 miliardi di lire, che ha subito poi variazioni in diminuzione e in aumento come tutti i contributi analoghi, ma ha consentito al Centro di Trieste un incremento della propria attività. Resta peraltro da chiarire per quale ragione 2 milioni di dollari, cioè una parte assai cospicua del contributo ordinario versata dall'Italia, vengano gestiti direttamente dalla sede centrale dell'UNIDO a Vienna senza alcun coordinamento con l'ICS di Trieste.

Il presidente Migone segnala altresì l'anomalia dell'organico di questo Centro, che può contare solo su un *manager director*, un *liaison officer* a Vienna, due funzionari neo-assunti e 12 persone con funzioni di segreteria, oltre a un funzionario a tempo determinato messo a disposizione dal Ministero degli affari esteri. Per apprezzare l'inadeguatezza di un tale organico rispetto alla pretesa di svolgere un ruolo importante nella cooperazione scientifica internazionale, basti pensare che il Centro per l'ingegneria genetica e le biotecnologie può contare, nella sola città di Trieste, su circa 400 addetti.

In tale contesto il Governo italiano, che è di gran lunga il maggiore contributore del Centro, ha promosso recentemente due iniziative che meritano qualche spiegazione. Anzitutto ha operato per trasferire l'ICS dall'ambito dell'UNIDO a quello dell'UNESCO, per motivi che non risultano del tutto chiari e con l'effetto di creare una situazione di incertezza istituzionale, in cui l'ICS non ha più un solo punto di riferimento. Inoltre si è designato come nuovo direttore del Centro un dirigente dell'ENEA privo di precedenti esperienze internazionali, l'ingegner Pizio, derogando in un colpo solo sia alla prassi per cui il direttore di un centro internazionale di solito non proviene dallo Stato che lo ospita sia, soprattutto, alla prassi per cui non vi è mai una designazione secca, ma si indica una terna entro cui l'organizzazione internazionale sceglie il direttore da nominare.

Tutto ciò premesso, il Governo chiede ora la concessione di un contributo straordinario di ben 8 miliardi di lire per ristrutturare e arredare un edificio situato nella città di Trieste, avente una superficie pari a 850 metri quadri. In tal modo l'Italia onorerebbe l'impegno assunto con l'UNIDO di fornire all'ICS locali adeguati; è però tutto da dimostrare che non vi siano a Trieste soluzioni più funzionali e di gran lunga meno onerose.

In conclusione, il presidente Migone non ritiene possibile approvare il disegno di legge in esame senza un doveroso approfondimento circa l'attività svolta dall'ICS, la sua collocazione nel quadro delle agenzie ONU e, soprattutto, la congruità della spesa straordinariamente elevata che viene sottoposta al Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VOLCIC esprime un giudizio relativamente positivo sull'attività svolta negli ultimi anni dall'ICS, che appare complementare rispetto a quella del Centro internazionale per la fisica teorica, nel senso che l'ICS offre un'alternativa ai giovani provenienti dai paesi in via di sviluppo che non riescono a frequentare il più qualificato centro triestino. Esprime invece perplessità circa la scelta della sede in un palazzo antico collocato nel centro di Trieste, poichè sarebbe di gran lunga più economico ed anche più funzionale reperire una sede nel villaggio di Padriciano, dove si stanno localizzando alcuni dei maggiori centri scientifici triestini.

In conclusione, propone di procedere all'audizione dell'ingegner Pizio e, se necessario, di altri rappresentanti delle agenzie dell'ONU o del Ministero degli affari esteri.

Il senatore PORCARI concorda con il Presidente per le considerazioni di carattere generale e si associa alla proposta operativa del senatore Volcic, dichiarando peraltro la propria preferenza per un'audizione del solo direttore dell'ICS. Osserva poi che per la scelta della sede occorre privilegiare le esigenze di funzionalità dell'ICS, rispetto alla pur apprezzabile intenzione di restaurare un edificio storico, di cui peraltro andrebbe chiarito l'assetto proprietario.

Per quanto riguarda la recente nomina del direttore dell'ICS, pur ritenendo che il Governo debba fare di più per rafforzare la presenza dell'Italia ai vertici delle organizzazioni internazionali, rileva che la designazione secca di un sol nome potrebbe essere comprensibile solo se si indicasse una personalità di assoluto prestigio, come ad esempio un premio Nobel.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti circa l'entità dei contributi ordinari attualmente corrisposti dall'Italia all'UNIDO, nonché sulla congruità del contributo straordinario di cui trattasi. Si dovrebbe inoltre spiegare per quali ragioni il Parlamento sia stato posto di fronte ad una sorta di fatto compiuto, dopo che è stato concordato un comodato con la Provincia di Trieste per l'uso del palazzo già adibito a sede dell'Archivio dello Stato.

In conclusione, ritiene indispensabile procedere all'audizione del direttore del Centro, al fine di chiarire i non pochi lati oscuri della vicenda.

Il sottosegretario SERRI chiede la parola per sottolineare in primo luogo l'intenzione del Governo di rafforzare il polo scientifico internazionale di Trieste, che è già oggi un importante punto di riferimento soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Chiarisce poi che il Governo ha proposto il passaggio dell'ICS nella sfera dell'UNESCO, al fine di poter coordinare la sua attività con quella dell'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia che tale organizzazione ha recentemente insediato a Venezia. Questa proposta è stata sostanzialmente accettata dall'UNIDO, dopo le prime resistenze, ma non è stata ancora tradotta in termini operativi; comunque il Governo non intende certo disimpegnarsi dal sostegno dell'ICS, che sarà invece accresciuto anche mediante il reperimento di una sede idonea.

Peraltro, l'UNIDO aveva chiesto in una fase precedente il trasferimento del Centro al villaggio di Padriciano e il Governo italiano si era opposto, poichè ciò avrebbe allontanato fisicamente l'ICS dal Centro internazionale per la fisica teorica. Si è quindi cercato un accordo con la Provincia di Trieste per l'acquisizione in comodato gratuito – e la successiva ristrutturazione – dell'edificio che era stato sede dell'Archivio di Stato. Di fronte alle obiezioni sollevate nell'odierna seduta, occorre promuovere una nuova consultazione con l'UNIDO e la Provincia di Trieste e, per quanto lo riguarda, non ha nulla da obiettare all'audizione del direttore dell'ICS da parte della Commissione.

Infine il sottosegretario Serri si impegna a fornire i richiesti chiarimenti sulla procedura che ha portato alla nomina del nuovo direttore del Centro di Trieste.

Il presidente MIGONE prende atto del consenso generale circa l'opportunità dell'audizione del direttore dell'ICS, che potrà trovare una sede propria nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulle organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alla presenza italiana. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

(2899) Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore PIANETTA riallacciandosi all'audizione svolta con i responsabili della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), che hanno fornito materiale conoscitivo ai fini dell'esame del disegno di legge che dispone l'erogazione di un contributo straordinario, ricorda brevemente che si tratta di un ente a carattere internazionalistico, sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che riceve contributi statali ogni anno per l'attività svolta nel campo della politica estera e dei rapporti internazionali. La sua fondazione risale al 1944, incoraggiata all'epoca da De Gasperi, e fu la prima associazione ad affiliarsi alle Nazioni Unite costituendo il primo legame dell'Italia con questo organismo internazionale. Percorrendo brevemente l'attività dell'Istituto osserva che esso si occupa principalmente di studi, ricerche e pubblicazioni, funge da centro di documentazione per l'attività di una serie di organismi internazionali, offre al pubblico una vasta biblioteca; organizza convegni e seminari e svolge corsi di formazione per la carriera diplomatica, per funzionari della pubblica amministrazione, per operatori comunitari e per operatori locali allo scopo di prepararli al diritto comunitario e a un efficace utilizzo del sistema dei fondi europei. Prevede inoltre l'erogazione di borse di studio, offre contributi operativi a manifestazioni internazionali e recluta e prepara osservatori elettorali. Si può senz'altro affermare in conclusione che la SIOI svolge un servizio di pubblico interesse in campo internazionale, in sintonia con le finalità del Ministero degli affari esteri.

Si tratta ora di concedere un contributo straordinario di 600 milioni necessari a sanare la situazione debitoria creatasi negli ultimi anni, aggravata dai tagli del contributo statale e anche dai ritardi della sua erogazione. Si intende così restituire serenità e operatività all'Istituto, rafforzando anche le possibilità già avviate di decentramento in sedi regionali, incrementando l'offerta di corsi di formazione e rilanciando una campagna di reclutamento di nuovi soci; senza dubbio, come ebbero modo di illustrare i dirigenti auditi dalla Commissione, la SIOI proporrà servizi alle imprese ponendosi sul mercato, sviluppando anche iniziative finanziate dall'Unione europea. Invita quindi la Commissione ad approvare il provvedimento, in quanto la Società appare meritevole di fiducia per un rilancio della sua attività.

Il senatore PORCARI concorda pienamente con le valutazioni del relatore e ritiene che la gestione della SIOI sia stata comunque ispirata a

corretti criteri anche con il sacrificio personale di chi ricopre incarichi dirigenti. Si dichiara a favore del provvedimento purchè sia chiaro che esso rientra in un criterio generale per cui contributi di questo tipo devono essere erogati *una tantum* allo scopo di riequilibrare situazioni temporanee e di evitare peggioramenti che costerebbero altre risorse allo Stato. Altresì si deve chiarire che allorchè lo Stato finanzia un ente con contributi annuali esso deve pretendere dai destinatari un'omogeneità di trattamento economico dei dirigenti che costituisca un giusto compenso delle prestazioni professionali.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede informazioni sull'esistenza di borse di studio e se per i corsi organizzati dalla SIOI siano previste rette a carico dei partecipanti.

La senatrice DE ZULUETA concorda con le conclusioni del relatore e con quelle cui è giunto il dibattito alla Camera dei deputati, laddove il finanziamento è stato diminuito allorchè ci si accorse che esso era stato calcolato su basi errate: è questo un sintomo di criteri di contabilità alquanto imprecisi e non uniformi, che hanno già formato l'oggetto del dibattito svolto in Commissione in sede di esame della tabella degli enti internazionalistici. Rinnova pertanto la richiesta al Governo di impegnarsi a condizionare l'erogazione dei futuri fondi all'adozione di criteri di bilancio secondo gli *standards* europei, come già avviene per accedere a finanziamenti dell'Unione europea. Osserva che il finanziamento alla SIOI rientrava in una tabella che per ben tre anni lo stesso Governo ha tagliato linearmente del 20 per cento, evitando di entrare nel merito e nelle reali necessità di ciascun istituto: oggi con marcia inversa si va a colmare esattamente questa mancanza che ha già creato danni alla SIOI, che ha dovuto rinunciare ad organizzare alcuni corsi e che è stata obbligata a pagare interessi su vari debiti. Per contro, parallelamente, il Governo ha affidato alla SIOI ulteriori compiti di responsabilità, come la preparazione di osservatori internazionali per manifestazioni elettorali, senza considerare il relativo costo: si giunge ora a ripianare tutti i debiti secondo un comportamento veramente contraddittorio.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si rammarica della mancanza di un quadro generale in cui sistemare tutti questi finanziamenti, a volte poco motivati e comunque sintomo di scelte contraddittorie. Concorda con la necessità di corrispondere emolumenti a ogni tipo di prestazione professionale svolta con continuità in questi istituti, diffidando del carattere del volontariato permanente che, alla lunga, sicuramente non è sintomo di qualità. Auspica un approfondimento di tutta la materia di contribuzione ad enti internazionalistici che permetta alla Commissione di conoscerne l'attività.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

113ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA SUI FATTI DI SOMALIA*

(A007 000, C04ª, 0071º)

Il Presidente GUALTIERI dà notizia dell'avvenuta presentazione della seconda, integrativa relazione della Commissione, presieduta dal professore Ettore Gallo. Rende noto altresì che la relazione è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione. Fa infine presente che nel corso di un prossimo Ufficio di Presidenza si deciderà in ordine al prosieguo dell'indagine conoscitiva già avviata sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

Il senatore RUSSO SPENA lamenta che i contenuti della relazione siano stati conosciuti prima dalla stampa che dal Parlamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C04ª, 0072º)

Il Presidente GUALTIERI dà notizia che il Ministro della difesa ha presentato l'intesa sindacale sugli arsenali, che è a disposizione dei componenti della Commissione presso gli uffici di segreteria.

Il senatore UCCHIELLI, anche prendendo spunto da una dichiarazione resa dal Capo di stato maggiore dell'esercito nel corso di una colazione di lavoro tenutasi ieri, chiede di avviare un ciclo di visite alle caserme.

Ritiene inoltre che la Commissione difesa dovrebbe predisporre un calendario di visite per poter acquisire conoscenze sulle organizzazioni dei sistemi di sicurezza e di difesa dei paesi europei.

In senso adesivo alle richieste del senatore Uccielli interviene il senatore MANCA.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara d'accordo sulle richieste di visita ai paesi europei se questo dovesse rientrare nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle strutture militari di altri paesi europei perchè in tal modo sarebbe possibile acquisire utili elementi di conoscenza.

Il senatore LORETO chiede che venga organizzata una visita della Commissione difesa in occasione di un'esercitazione tra Alpini e brigata Sassari che si terrà in Sardegna il prossimo mese di giugno.

Convieni su quest'ultima proposta la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BRUTTI risponde, anche a nome del Ministero della sanità, alla interrogazione n. 3-01089, del senatore Russo Spena. La scuola di Fanteria di Cesano ha avuto un focolaio epidemico di morbillo nel periodo marzo-aprile u.s., 13 casi si sono risolti senza complicazioni uno, purtroppo, ha comportato il decesso di un allievo ufficiale di complemento, Gianguido De Bandi (160 Corso A.U.C.). Il decesso è avvenuto in data 8 aprile per encefalite postmorbillosa esitata in coma ed insufficienza respiratoria, come risulta dalla cartella clinica dell'Ospedale Civile San Filippo Neri di Roma, ove era stato ricoverato.

Per il morbillo non esistono di fatto efficaci misure preventive idonee ad arrestare un focolaio epidemico. Infatti, l'isolamento, ancorchè tempestivo, dei casi diagnosticati è di scarsa utilità, poichè la malattia risulta essere contagiosa già nel periodo di incubazione, in assenza quindi di sintomi; l'uso di immunoglobuline aspecifiche non trova indicazione nelle terapie farmacologiche, essendo di dubbia efficacia e non scevra da rischi; la vaccinazione post esposizione è inefficace ne hanno significato misure di profilassi quali la disinfezione degli ambienti, trattandosi di malattia a trasmissione diretta.

L'encefalite rientra fra le complicanze del morbillo. Essa, purtroppo, è imprevedibile, non suscettibile di prevenzione specifica nè di terapia causale ed è gravata sempre da alta letalità o da esiti invalidanti.

La prevenzione del morbillo in ambito militare, e quindi delle sue complicanze, può essere efficacemente conseguita solo attraverso la sistematica vaccinazione delle reclute, onde raggiungere il tasso critico di protezione (oltre il 90% della popolazione considerata) necessario a impedire l'insorgere di epidemie. Per tali motivi, la vaccinazione antimor-

billosa è stata inserita nella nuova schedula vaccinale che, concertata con l'Istituto Superiore del Ministero della Sanità e statuita con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1997, è stata adottata il 1 aprile 1998 con atto dispositivo del Direttore Generale della Sanità Militare.

Tuttavia, gli atti per l'acquisizione del vaccino non sono stati ancora perfezionati. Infatti, il vaccino prescelto, del tipo trivalente (morbillo, parotite, rosolia) ha reso necessario un ulteriore approfondimento in merito all'efficacia della componente relativa alla parotite e dei suoi effetti collaterali. Tale accertamenti vengono effettuati di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e facendo riferimento alla letteratura scientifica internazionale in materia. Ciò al fine di effettuare accertamenti seri e scrupolosi, tali da escludere per quanto possibile ogni rischio, soprattutto nel momento in cui tale tipo di vaccinazione dovrà essere adottato nei confronti di tutti i militari di leva.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara soddisfatto della risposta e ritiene quanto mai opportuna la decisione del Ministero di inserire la vaccinazione antimorbillosa tra quelle praticate alle reclute. Chiede soltanto che si decida in tempi brevi l'introduzione di questa ulteriore vaccinazione magari rinunciando alla cosiddetta trivalente i cui effetti collaterali debbono ancora essere studiati.

IN SEDE REFERENTE

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo 1998, allorché fu istituito un comitato ristretto.

Il relatore PETRUCCI riferisce sull'attività svolta dal comitato che ha effettuato due audizioni, una dei rappresentanti dei sindacati, l'altra dei rappresentanti del Ministero per approfondire i temi del disegno di legge. Si è subito evidenziata l'esistenza di due categorie di personale interessate all'assunzione e cioè i lavoratori del Genio campale e i soci dipendenti di cooperative. I primi sono risultati essere nell'ordine di circa 160 unità, mentre i secondi sono stati stimati sia dai sindacati che dai rappresentanti del Ministero in una cifra pari a 5.000 unità. Si è quindi evidenziata l'opportunità di affrontare in modo compiuto i problemi relativi ai lavoratori del Campalgenio. Infatti, il testo proposto dal comitato ristretto prevede all'articolo 1 che i lavoratori, i quali alla data del 30 giugno 1995 prestassero la propria attività lavorativa presso i reparti del Genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a duecentootto settimane, a decorrere dal 1 luglio 1998, siano assunti a tempo indeterminato e siano inquadrati nei ruoli civili del Ministero della difesa. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria. Si prevede un onere pari a

7 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000 a far carico sul fondo speciale, accantonamento del Ministero della difesa. Avverte peraltro che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata sul testo del comitato ristretto, sicchè occorre rinviarne l'esame.

Il senatore GUBERT si mostra fortemente perplesso sull'inversione di tendenza rispetto alle più recenti scelte di politica economica favorevoli a forme di privatizzazione delle attività solitamente effettuate dalla Pubblica Amministrazione.

Il senatore PELLICINI si dichiara preoccupato, richiamandosi anche a recenti decisioni della Corte dei Conti, per un'opzione legislativa volta a riconoscere a soggetti autonomi una serie di diritti nel pubblico impiego. Tuttavia, si mostra favorevole a risolvere i problemi del Campalgenio.

Il senatore MANFREDI non condivide il provvedimento nè per l'una, nè per l'altra categoria. Infatti, esso si pone in contro-tendenza rispetto alla privatizzazione; opera una ingiusta disparità fra categorie similari di lavoratori; inoltre determina un'odiosa ingiustizia verso chi è entrato con concorso nella Pubblica Amministrazione e, da ultimo, il disegno di legge si colloca in contrasto con la progressiva riduzione di personale nella Difesa, operata negli ultimi anni.

Preannuncia, pertanto, voto contrario.

Il senatore UCCHIELLI invita ad un esame sereno verso un provvedimento di limitate proporzioni. Ricorda che un analogo provvedimento già era pendente presso la Camera dei deputati nella scorsa legislatura e sottolinea che la spesa è già adesso a carico dello Stato per i soggetti coinvolti attraverso contratti a tempo determinato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 961**

**Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI
Genio campale nei ruoli enti del Ministero della difesa**

Art. 1.

1. I lavoratori inquadrati nel secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili di Bari, Roma e Perdadefogu, che alla data del 30 giugno 1995 hanno prestato la propria attività lavorativa presso i reparti del Genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a duecentootto settimane nel quinquennio precedente la data indicata e che successivamente hanno anche occasionalmente avuto rapporti di lavoro con la medesima amministrazione, a decorrere dal 1 luglio 1998 sono assunti a tempo indeterminato e sono inquadrati nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO propone una riformulazione del proprio emendamento 1.0.1.

Il senatore MARINO propone una riformulazione dell'emendamento 1.10 da lui presentato.

Il senatore FERRANTE sottolinea che il dibattito che la Commissione sta svolgendo sul disegno di legge, destinato ad attivare per il 1998 le risorse per le aree depresse, consente di affrontare alcuni aspetti specifici legati alla politica di sviluppo già evidenziati nelle recenti risoluzioni parlamentari. Esprime, quindi, il proprio apprezzamento per l'emendamento che, in linea con tale obiettivo, è stato presentato dal Relatore e per la disponibilità manifestata sulle eventuali proposte di modifica provenienti dagli altri commissari. Illustra, infine, un subemendamento nel quale propone di sopprimere l'ultimo periodo del comma

2: in tal modo, a suo avviso, pur giungendo alla costituzione del fondo per la promozione dello sviluppo, si può approfondire l'eventualità e le modalità di conferimento delle plusvalenze da dismissioni patrimoniali.

Il senatore VEGAS sottolinea che appare inutile attivare ingenti ammontari di risorse senza che esista una effettiva capacità di utilizzazione e ritiene che il disegno di legge all'esame possa costituire la sede idonea per un approfondito riesame degli strumenti esistenti per l'utilizzazione di tali risorse. In particolare, è necessario – e le proposte che saranno presentate dalla propria parte politica verteranno su tale aspetto – affrontare il tema relativo alla semplificazione delle procedure di spesa. Osserva, inoltre, che l'emendamento del relatore non interviene nella riorganizzazione delle società di promozione, confermando così l'ipotesi di affrontare tale materia in sede di attuazione della delega legislativa già esistente. Dopo aver ribadito la propria contrarietà a tale procedura, che limita la possibilità del dibattito parlamentare, sottolinea che l'istituzione di un'agenzia di promozione non deve avere carattere nazionale ed essere di intera proprietà pubblica. Per quanto riguarda inoltre il fondo istituito dall'emendamento, osserva che la prevista complessa struttura dell'agenzia lascia supporre che esso sia sufficiente esclusivamente alle spese di funzionamento. Ricorda, comunque, che la pluralità di risorse esistenti per finalità diverse crea notevoli diseconomie e che sarebbe, quindi, necessario prevedere l'istituzione di una sorta di fondo cui si possa attingere, con meccanismi di concorrenzialità, in base all'efficacia dei progetti e non sulla base di una pregiudiziale individuazione delle risorse assegnate. Più in particolare, immagina che tale fondo, cui possano accedere anche privati, operi con meccanismi automatici di erogazione, simili a quelli esistenti per la legge n. 488 del 1992.

Il senatore CURTO rileva l'inopportunità di intervenire legislativamente senza avere chiarito preliminarmente strumenti e obiettivi dell'intervento di politica economica per lo sviluppo delle aree depresse. Ricorda che nell'ampio dibattito già svolto sul tema, la propria parte politica ha sostenuto che il percorso di sviluppo deve iniziare da una sostanziale semplificazione delle procedure. A suo avviso, nel disegno di legge e negli emendamenti presentati non risulta alcun elemento di semplificazione, ma anzi sembra vengano proposte strutture ancora più complicate di quelle esistenti. Per quanto riguarda la costituzione del fondo, ritiene che debba essere previsto un ruolo rilevante all'iniziativa privata e il trasferimento alle regioni di gran parte delle competenze sull'utilizzazione delle risorse. L'esperienza di altri Paesi dimostra che il riferimento ad una limitata estensione geografica, rende più efficace gli interventi per lo sviluppo. Sarebbe necessario, quindi, prevedere un reale processo di regionalizzazione, nell'ambito degli indirizzi indicati dal Parlamento, esplicitando in modo dettagliato le prerogative delle agenzie già operanti, accompagnato da un rafforzamento degli strumenti automatici di erogazione delle risorse. Dopo aver ribadito la propria contrarietà all'emendamento 1.0.1 del relatore, sottolinea che la propria parte politica presenterà proposte alternative.

Il senatore TAROLLI, sottolineato che l'emendamento del relatore affronta il tema dello sviluppo in termini metodologicamente non corretti, rileva che esso introduce ulteriori strumenti di intervento senza scalfire le cause del mancato sviluppo. Sarebbe stato, invece, necessario modificare in modo sostanziale i meccanismi esistenti, rafforzando il ruolo delle regioni, che a suo avviso, devono costituire la sede principale delle azioni di sviluppo dell'economia. Ribadisce, quindi, la propria perplessità sulla proposta del relatore, soprattutto in quanto non esplicita in modo adeguato una linea strategica di intervento per lo sviluppo.

Il senatore MARINO ricorda che l'ipotesi di utilizzare le plusvalenze realizzate attraverso la cessione o il collocamento sul mercato di partecipazioni dello Stato per le attività di un organismo da costituire e a cui affidare il compito di intervenire a favore delle aree depresse era stata formulata dal Presidente del consiglio in occasione del dibattito parlamentare svoltosi nell'ottobre dello scorso anno e faceva parte dell'accordo che ha consentito la soluzione della crisi politica che si era determinata.

Sottolinea che, da allora, il Governo non ha adempiuto a quell'impegno e che l'emendamento 1.0.1, di cui si discute, costituisce una anticipazione della posizione che, necessariamente, dovrà essere assunta dall'Esecutivo.

Precisa inoltre che la sua parte politica non ritiene che sia sufficiente affrontare i gravissimi problemi del Mezzogiorno attraverso strumenti di carattere limitato come quelli costituiti dai patti territoriali e dai contratti d'area e che non sia adeguato neanche un intervento di mera incentivazione fiscale. Per avviare una effettiva svolta nella politica a favore delle aree depresse è necessario, ad avviso del gruppo di Rifondazione comunista, svolgere un'azione di carattere complessivo definita sulla base di una strategia di programmazione centrale, nell'ambito della quale potranno svolgere un utile ruolo anche strumenti specifici di intervento. L'Agenzia che si vuole istituire, pertanto, non può occuparsi esclusivamente del riordino degli enti esistenti, anche se di tale riordino vi è necessità al fine di superare le attuali sovrapposizioni di competenze, le resistenze burocratiche e i ritardi procedurali. Al tempo stesso, appare indispensabile il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle decisioni che dovranno essere assunte, anche se è evidente che l'esigenza di realizzare opere infrastrutturali di ampia portata territoriale rende imprescindibile la definizione di una sede di programmazione centrale. Allo stato delle cose, sarebbe stato pertanto preferibile non presentare un emendamento sul fondo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse nell'ambito di un provvedimento di carattere esclusivamente tecnico come quello in esame.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione sugli emendamenti ad una seduta da convocare per Martedì 2 giugno alle ore 11 e di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 13 dello stesso giorno.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con la proposta del Presidente e sottolinea l'esigenza che il disegno di legge sia approvato in prima lettura entro la prossima settimana.

La Commissione accoglie, infine, la proposta formulata dal Presidente ed il seguito della discussione viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3207**Articolo 1.**

All'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) sopprimere il terzo periodo.

1.0.1 (Nuovo testo)/1

FERRANTE

All'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) sopprimere il terzo periodo e sopprimere, nel quarto periodo, le parole da «tra cui le occorrenze» fino alla fine del periodo.

1.0.1 (Nuovo testo)/2

FERRANTE

Dopo le parole «le opere commissariate di cui al comma 1,» aggiungere le altre: «e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro nelle aree depresse»

1.10 (Nuovo testo)

MARINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. È istituito il Fondo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. A tale fondo potranno affluire, in deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e nel limite dell'obiettivo programmato di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, le plusvalenze realizzate, rispetto ai valori peritali, attraverso la cessione o il collocamento sul mercato di partecipazioni dello Stato, determinate con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibere del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il riordino del sistema nazionale di promozione imprenditoriale, tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 100 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2741) *Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione*

(61) *FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(547) *PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali*

(553) *GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione*

(595) *ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(1140) *BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica*

(1458) *LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo*

(2217) *RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali*

(2304) *MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali*

(2331) *DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento*

(2827) *CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 aprile scorso.

Interviene nel dibattito il senatore CORTIANA, il quale esprime anzitutto apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal senatore Biscardi, che non ha mancato di assumersi la responsabilità di un proposta. Egli rileva poi che la questione della parità risente inevitabilmente di implicazioni di natura politica che peraltro prescindono completamente dal merito; esse afferiscono invece alla particolare fase politica che l'Italia attraversa, in cui il mondo cattolico ha perduto l'unicità del proprio punto di riferimento politico-istituzionale e misura pertanto anche su questo aspetto la propria diaspora. Si tratta – riconosce – di una questione senz'altro legittima e comprensibile; ciò non toglie che a suo giudizio il Parlamento debba prescindere, tanto più che il dibattito sulla parità ha accompagnato le vicende politico-istituzionali italiane per cinquant'anni, dall'entrata in vigore della Costituzione fino ad oggi.

Quanto ai contenuti della questione, egli ritiene indispensabile garantire condizioni di pluralismo effettivo tali da evitare «gabbie» confessionali, etiche, ideologiche o sindacali. Non va infatti dimenticato che ben presto il nostro Paese dovrà confrontarsi con realtà diverse da quelle tradizionali, come ad esempio la cultura islamica; è pertanto necessario creare le condizioni per un concreto rispetto delle diverse ispirazioni, in condizioni di pluralismo: occorre cioè creare un retroterra comune, proprio a partire dalla formazione scolastica, che prescinda dallo sviluppo di qualunque idea politica o religiosa.

Dopo essersi soffermato sul rapporto delle scuole con i propri docenti, in ordine al quale ritiene che occorra stabilire un patto di lealtà che comporti l'accettazione dell'ispirazione specifica della scuola, nonché sulle forme di finanziamento statale, che potrebbero estendersi a suo giudizio a sgravi fiscali equivalenti tra scuole pubbliche e scuole private, conclude negando qualunque preclusione di ordine laicista ma ribadendo con forza l'esigenza di un effettivo pluralismo volto alla diffusione di un minimo comun denominatore culturale.

Il senatore MASULLO coglie con entusiasmo l'occasione della discussione in atto che consente una riflessione di ampia portata sul modo di esistere e sui valori di una società, intesi come tendenze in corso di maturazione. Premesso che a suo giudizio l'insieme di tali valori dovrebbe configurarsi, sostanzialmente, nella pace delle libertà, egli si sofferma sull'illuminante confronto, svoltosi nel Nord America e in Canada negli ultimi decenni, tra neoliberali e comunitaristi: secondo gli uni, le regole contrattuali di una società giusta sono definite come se tutti i contraenti del «patto» lo avessero fatto dimenticando i loro particolari interessi, dando così compimento alla grande tradizione liberale iniziata con l'era moderna e che ha sancito il diritto alla tolleranza e alla indipendenza intellettuale; secondo gli altri, la legittimazione delle regole sociali non risiede invece nella stipulazione di un patto, bensì nella storia e nella tradizione della comunità, con evidenti difficoltà ai fini della costruzione di una società democratica aperta. Nella scelta tra due universalismi contrapposti, egli ritiene ineludibile la scelta a favore di un universalismo in cui tutti possano convivere, nel pieno rispetto e tolleranza dei diritti di tutti; ciò comporta, dal punto di vista attivo, istituzio-

ni scolastiche volte alla formazione della coscienza di cittadini a carattere universalista, in cui si avvii un processo di confronto e comprensione finalizzato alla costruzione di una società comune. La scuola è infatti per definizione un'istituzione che non deve conservare lo Stato quale esso è, ma indirizzarlo verso un allargamento dei valori fondamentali nell'ottica della già ricordata pace delle libertà.

Di fronte poi alla questione concreta del processo riformatore in atto, egli ritiene anzitutto indispensabile sgombrare il campo delle istituzioni scolastiche non statali dai cosiddetti «diplomifici»; poichè poi in Italia non esistono scuole di natura imprenditoriale, il discorso non può che concentrarsi su quelle scuole volte a dare continuità ad una determinata cultura (religiosa, etnica, linguistica). In una società democratica non è d'altronde possibile concepire il rispetto delle diverse comunità come mera tolleranza: occorre invece individuare un sistema di legittimazione delle scuole che concorra all'affermazione dell'universalismo aperto e proprio la legge sulla parità scolastica deve rappresentare una delle garanzie di tale pluralismo. Il provvedimento in discussione è infatti a suo giudizio l'occasione per un patto fra tutte le scuole che rifletta le condizioni poste a base del patto costituzionale, all'insegna della capacità di partecipare allo sviluppo dei rapporti interculturali. Proprio nell'era della globalizzazione, non può difatti essere trascurata la globalizzazione della cultura e delle conoscenze, distinguendo tra conoscenze vere e grandi sentimenti, i quali non possono essere dimostrati e pertanto neanche imposti.

Il senatore FOLLONI rileva con soddisfazione alcuni fondamentali punti di convergenza emersi nel dibattito, tra cui anzitutto la consapevolezza della necessità di una risposta positiva e non più dilazionabile al problema della parità scolastica. A suo giudizio, tale consapevolezza è sostenuta non solo dalla grande quantità di disegni di legge presentati sull'argomento e dall'orientamento della Corte costituzionale nel senso di assicurare pari diritti a tutti i cittadini di fronte alla legge, ma anche da una sempre più diffusa domanda di istruzione qualificata e diversificata, nonchè dall'impegno di tutte le istituzioni nell'azione riformatrice del sistema scolastico ai fini di un riorientamento della spesa che consenta la piena realizzazione dei diritti della persona e della famiglia. È essenziale pertanto procedere senza contrapposizioni fra le diverse istituzioni, nella consapevolezza che la scuola statale e quella non statale devono operare in sinergia per il miglioramento della qualità del servizio e, quindi, godendo della stessa tutela da parte dello Stato.

Secondo punto di convergenza, prosegue, è poi il carattere non confessionale delle soluzioni che si vanno prefigurando. Inoltre, pare altresì condiviso il rifiuto di ogni privatizzazione della gestione delle istituzioni scolastiche che lasci inalterati i contenuti. La scuola non deve infatti essere volta ad una omologazione delle coscienze ma, anzi, una vera libertà di scelta si appalesa solo se le offerte educative sono effettivamente differenziate. A tale riguardo, egli rileva l'insorgere – nel dibattito – di una contrapposizione fra l'ipotesi del sistema pubblico integrato (termine con il quale si tende ad identificare il concorso alla for-

mazione di più soggetti omologhi) e quella dell'istruzione pubblica paritaria (termine con il quale si identifica invece un sistema di parità fra istituzioni diverse). Al di là di tale disputa, a suo giudizio essenzialmente nominalistica e alla quale non intende pertanto partecipare, egli ribadisce l'esigenza di una differenziazione fra offerte formative quale indispensabile presupposto di una effettiva libertà di scelta.

Restano poi, prosegue il senatore Folloni, alcuni punti da chiarire: in primo luogo, l'affermazione della libertà di insegnamento dei docenti, che a giudizio del relatore conoscerebbe un affievolimento. In un sistema pluralista, la libertà di scelta – afferma – dovrebbe essere invece tale per tutti, sia per i genitori che per gli insegnanti. Inoltre, sono da definire le regole fondamentali per la gestione del servizio pubblico in un sistema paritario: tra queste dovrebbero anzitutto essere posti il diritto delle scuole di scegliere i docenti, l'autonomia nella costruzione dei modelli gestionali delle diverse istituzioni scolastiche, l'inevitabile maggiore aderenza di certi insegnanti a determinati progetti educativi e la pari dignità fra le diverse istituzioni scolastiche, con l'eliminazione dall'ordinamento scolastico dei cosiddetti «diplomifici» e il contestuale riconoscimento dell'equiparazione economica e giuridica tra scuole statali e non statali.

Conclude riservandosi di intervenire in altra occasione sulle modalità di finanziamento.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e dell'ancora elevato numero degli iscritti a parlare, il PRESIDENTE prende atto che non è possibile concludere la discussione generale sui provvedimenti in titolo nella seduta odierna. Comunica pertanto che il seguito del dibattito è rinviato alla seduta già convocata per domani pomeriggio e che, qualora non fosse possibile portare a termine tutti gli interventi in tale seduta, procederà alla convocazione di una seduta notturna. Anche di fronte all'opinione pubblica, il Parlamento non può infatti procrastinare oltre il dibattito su argomenti di così grande rilievo.

La senatrice PAGANO ritiene che l'opinione pubblica sia interessata non solo ad una discussione sollecita, ma anche al dovuto approfondimento. Propone comunque di anticipare alle 15 la seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

La senatrice MANIERI si esprime in dissenso rispetto alla ipotesi di convocare una seduta notturna per domani, tanto più che il dibattito sui provvedimenti in titolo potrebbe utilmente concludersi anche la settimana prossima.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la propria intenzione di convocare una seduta notturna qualora il dibattito non si concludesse in quella pomeridiana, dal momento che la giornata del giovedì non può non considerarsi pienamente utile ai fini dell'attività parlamentare, prende comunque atto dell'orientamento ad anticipare alle 15 la convocazione della seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione, per separazione organica dell'Ateneo, della seconda Università di Milano (n. 256)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)

(R139 b00, C07^a, 0029^o)

Il relatore MONTICONE, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, propone di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

Convieni la Commissione e l'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C07^a, 0022^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani pomeriggio alle ore 15,30 è anticipata alle 15. Conseguentemente, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le ore 15,15, è posticipato al termine della seduta stessa.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO INCARICATO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2619, 1547 E 2821 RECANTI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ MUSICALE

(A007 000, C07^a, 0074^o)

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Manieri, coordinatrice del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 2619, 1547 e 2821 recanti disciplina dell'attività musicale, ha convocato il Comitato stesso per domani alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

196ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3212) *Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico*

(404) *ZANOLETTI ed altri. – Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti*

(2580) *D'ALÌ e GIARETTA. – Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala*

– e del voto regionale n. 78 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3212. Assorbimento dei disegni di legge nn. 404 e 2580 e del voto regionale n. 78)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprendono le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 3212 assunto come testo-base. Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15.

Il senatore VEDOVATO ritira quindi l'emendamento 3.16, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 3.

Il presidente PETRUCCIOLI invita i senatori che hanno presentato gli ordini del giorno a darne illustrazione.

Il senatore CARPINELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3212 recante disposizioni
per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico,

preso atto con soddisfazione che il disegno di legge in questione
reca, all'articolo 3, interventi in favore del tratto autostradale Siracu-
sa-Gela, ritenendosi indispensabile, come affermato nella relazione in-
troduttiva, un finanziamento da destinarsi alla realizzazione del progetto
esecutivo per quanto concerne i lotti Avola-Noto-Rosolini;

considerato che già in sede di esame della legge finanziaria per
il 1998 il Governo aveva accolto un ordine del giorno con il quale, al
fine di operare per il superamento del grave divario esistente in provin-
cia di Ragusa fra realtà produttiva avanzata e rete infrastrutturale arre-
trata, si impegnava ad inserire, nei programmi di investimenti prioritari
su viabilità e trasporti, interventi per l'attivazione e funzionalizzazione
del porto di Pozzallo;

tenuto conto che il 15 di maggio 1998 è stato collaudato il porto
commerciale e turistico di Pozzallo in provincia di Ragusa, che è desti-
nato ad assumere una importanza strategica per lo sviluppo dei collega-
menti marittimi, considerata la sua posizione nell'estremo sud del-
l'isola;

impegna il Governo

ad includere, nell'ambito dei finanziamenti per interventi da rea-
lizzarsi sul tratto autostradale Siracusa-Gela, anche la realizzazione del
progetto esecutivo per un ulteriore lotto sino all'area portuale di
Pozzallo».

0/3212/1/8

SCIVOLETTO, CARPINELLI

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, si rimette alle valutazioni
del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che, non essendo la mate-
ria di competenza del Governo ma della regione Sicilia appare necessa-
rio inserire, alla fine del dispositivo, la seguente frase: «qualora la re-
gione Sicilia indichi tale progetto tra le priorità»; con tale modifica si
dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore CARPINELLI si dichiara favorevole a modificare l'or-
dine del giorno nel senso suggerito dal sottosegretario Bargone.

Il senatore LO CURZIO dichiara di aggiungere la propria firma
all'ordine del giorno in questione.

Anche il senatore LAURO dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno ribadendo tuttavia la necessità di giungere ad una precisa classificazione dei porti.

Il senatore FIRRARELLO sottolinea invece l'inutilità dell'ordine del giorno che non fa riferimento ad alcun concreto finanziamento per quel tratto stradale.

Il sottosegretario BARGONE ribadisce quindi di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3212 recante disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico,

in relazione ai finanziamenti per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui al comma 2 dell'articolo 3,

impegna il Governo

affinchè sia presentata al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione delle opere, prevista dall'articolo 4 della legge n. 758 del 1984».

0/3212/2/8

SARTO

Sull'ordine del giorno il presidente PETRUCCIOLI si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo che dichiara di accoglierlo.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3212 recante disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico,

impegna il Governo

ad eseguire entro il 30 giugno 1998 gli escavi nel porto di Napoli e nei porti delle isole del golfo per permettere un servizio sicuro e di qualità di trasporto marittimo per il periodo estivo 1998».

0/3212/3/8

LAURO

Il presidente PETRUCCIOLI si rimette al parere del sottosegretario Bargone il quale invita il senatore Lauro a non insistere per la votazione

dell'ordine del giorno in quanto non potrebbe che accoglierlo come raccomandazione dato che la materia è di spettanza del Ministero dei trasporti.

Il senatore LAURO, dopo aver ricordato che l'ordine del giorno era già stato accolto dal Ministro dei trasporti che però non ha rispettato gli impegni in esso contenuti, dichiara tuttavia di accedere alla richiesta del sottosegretario Bargone. L'ordine del giorno risulta pertanto accolto come raccomandazione.

Il senatore BORNACIN, infine, illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3212 recante disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico,

considerato che all'interno del provvedimento trovano spazio il finanziamento per la realizzazione dell'Asti-Cuneo, arteria importantissima non solo per i collegamenti all'interno del Piemonte ma anche con la Francia;

reputando naturale completamento di quest'ultima la prosecuzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della Statale 28;

impegna il Governo

ad inserire tale opera nel piano triennale dell'ANAS, con particolare riferimento al tratto Imperia-Pontedassio, alle Varianti di Chiusavecchia e Pieve di Teco, al Traforo Armo-Cantarana e al collegamento con quest'ultimo, e a portarla a compimento nel più breve tempo possibile».

0/3212/4/8

BORNACIN

Sull'ordine del giorno il presidente PETRUCCIOLI dichiara di rimettersi alle valutazioni del sottosegretario BARGONE il quale afferma di poter accogliere l'ordine del giorno se il dispositivo sarà così riformulato: «impegna il Governo, non appena la regione indichi tale opera tra le priorità, ad inserirla nel piano viario triennale, con particolare riferimento al tratto Imperia-Pontedassio alle varianti di Chiusavecchia e Pieve di Teco, al Traforo Armo-Cantarana e al collegamento con quest'ultimo e a portarla a compimento nel più breve tempo possibile.».

Si apre quindi una breve discussione incidentale nella quale intervengono i senatori BOSI e FIRRARELLO che sottolineano la necessità che la Commissione proceda alla deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle società concessionarie del settore autostradale.

Dichiarano quindi di apporre la propria firma all'ordine del giorno del senatore Bornacin i senatori LAURO, BALDINI, TERRACINI, BRIGNONE e BOSI.

Il senatore BORNACIN dichiara di accogliere la modifica proposta dal sottosegretario Bargone. L'ordine del giorno è pertanto accolto.

Interviene quindi il senatore FIRRARELLO per annunciare il proprio voto contrario sul provvedimento dichiarandosi sconcertato per l'atteggiamento della maggioranza, del Governo e di una parte dell'opposizione che hanno impedito ogni modifica che potesse migliorare e rendere più equo il provvedimento e per lo scarso dibattito che si è svolto in una Commissione che ha dimostrato di agire in modo poco libero da pressioni esterne.

Il senatore LO CURZIO annuncia invece il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare su un provvedimento che giudica ampiamente positivo per le regioni meridionali.

Il senatore SARTO, dopo aver ricordato la propria contrarietà su una parte del provvedimento che certamente poteva essere migliorato, soprattutto in riferimento alla possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale di alcune opere in esso previste, annuncia tuttavia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore BORNACIN, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, ricorda come la sua parte politica si sia fin dall'inizio, ed in piena libertà, dichiarata d'accordo nel procedere speditamente all'approvazione di un provvedimento che contiene finanziamenti per opere di grande importanza per la viabilità del paese come l'autostrada Asti-Cuneo.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver annunciato il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica, sottolinea che certamente vi è stata una scelta di priorità da parte del Governo nel decidere le opere da portare da finanziare. Sottolinea quindi come la dialettica all'interno della Commissione sia stata tanto ampia da registrare posizioni diversificate anche all'interno degli stessi Gruppi politici.

Il senatore CASTELLI, sottolineando la difficoltà ad esprimere il voto su un provvedimento che può sicuramente essere definito *omnibus*, dichiara che non parteciperà alla votazione.

Il senatore BALDINI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento per l'urgenza del finanziamento di alcune opere in esso contenute; esprime tuttavia riserve per il metodo non sempre comprensibile usato dal Governo nella scelta degli interventi.

Il senatore RAGNO, intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia il suo voto contrario su un provvedimento che certamente non contribuisce a mettere la Sicilia nelle stesse condizioni delle altre regioni del paese.

Il senatore BRIGNONE annuncia il suo voto favorevole esprimendo compiacimento per l'avvio di un'opera importante come l'autostrada Asti-Cuneo.

Interviene infine il senatore BOSI che, pur annunciando il suo voto favorevole, esprime tuttavia forti riserve per la scarsa trasparenza del provvedimento.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il provvedimento nel suo complesso (con il conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 404 e 2580 e del voto regionale n. 78 ad essi attinente) che risulta approvato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C08ª, 0021ª)*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 28 maggio 1998, alle ore 15 per la trattazione degli argomenti non esauriti all'ordine del giorno della seduta odierna. Avverte inoltre che al termine della seduta della Commissione di domani avrà luogo l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della settimana ventura.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3212**Art. 3.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti concessionari di autostrade la cui concessione è regolata dalla legge 24 aprile 1971, n. 287 assegnano i lavori pubblici oggetto della convenzione di cui al comma 1 mediante pubblico incanto o licitazione privata».

3.13

FIRRARELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I nuovi piani finanziari allegati alle convenzioni delle concessioni di cui al comma 1 relative ad enti autostradali che hanno goduto di interventi del Fondo Centrale di garanzie per le Autostrade e della garanzia dello Stato sui mutui ed obbligazioni emesse, prevedono che l'eventuale utile di bilancio sia versato ad incremento del fondo di cui al comma 1».

3.14

FIRRARELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798», *con le seguenti parole:* «a seguito dell'espletamento di gare pubbliche».

3.15

BRIGNONE, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento dei lavori di collegamento stradale Novara-Malpensa, l'ENAS è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, a totale carico dello Stato, per un importo fino a lire 40 miliardi. I limiti di impegno quindicennali conseguenti

sono fissati in lire 2 miliardi per il 1999 e in lire 4,5 miliardi a partire dal 2000».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «lire 63,800 milioni» e «lire 135,400 milioni» rispettivamente con: «lire 65,800 milioni» e «lire 139,900 milioni».

3.16

VEDOVATO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

175ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che non sono ancora pervenuti i pareri (sul testo proposto dal relatore, adottato quale testo base) richiesti alle Commissioni 1ª e 5ª, precisando che quest'ultima avrebbe comunque concluso l'esame consultivo nella seduta di ieri. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto, informando altresì che non sono pervenuti emendamenti sul testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,48.

IN SEDE DELIBERANTE

(3246) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri (Discussione e rinvio)

Il relatore SARACCO riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, precisando che le disposizioni in esso contenute volte alla realizzazione di «strade del vino» si applicano anche per la realizzazione di itinerari finalizzati alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici. Ricorda come tale problema sia stato già all'esame della XIIIª Commissione della Camera dei deputati (facendo rilevare che, nel corso della XIIª legislatura, vennero presentati due disegni di legge, rispettivamente dai deputati Poli Bortone ed altri (A.C. 2093) e Tattarini ed altri (A.C. 2552), poi ricondotti ad un testo unificato da apposito comitato ristretto, non approvato per l'anticipata conclusione della legislatura); ricorda altresì che nel corso della presente legislatura vennero presentati cinque disegni di legge, confluiti nella normativa quadro ora all'esame, anche a seguito di significative convergenze dei Gruppi parlamentari, non solo di maggioranza, che hanno tutti fornito validi contributi.

Precisa che gli obiettivi da conseguire sono chiari: valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vinicola nonchè le produzioni, le attività e le presenze esistenti, attraverso la qualificazione e l'incremento del turismo per la fruizione di tutte le opportunità presenti nei territori stessi. Precisa anche che il testo all'esame applica il principio della sussidiarietà e presenta una strumentazione di iniziative, non calate dall'alto, ma incentrate sull'autogestione, nel presupposto di uno Stato che stimola, supporta, recupera e rende riconoscibili iniziative simili già presenti in varie regioni del Paese. Giova a tale riguardo ricordare che l'Europa ha lavorato su questo tema, elaborando metodologie e materiale divulgativo attraverso il Consiglio Europeo delle «strade dei vini», una struttura integrata dell'Assemblea delle Regioni Europee Viticole (AREV) che rappresenta sessanta regioni in tutta l'Europa: con 4.000 miliardi di ECU di giro d'affari il turismo europeo è inoltre tra i settori più promettenti.

Il provvedimento all'esame prende le mosse dalla notevole propensione all'enoturismo dei cittadini europei, che colgono l'occasione del vino per scoprire la cultura, l'arte e le bellezze di un territorio: il provvedimento si prefigge pertanto di fornire risposte adeguate a tali motivazioni, rilevanti anche sotto il profilo economico.

Entrando nel merito, il Relatore osserva che l'articolo 1 pone le Regioni nelle condizioni di promuovere e disciplinare la realizzazione delle «strade del vino», indica gli elementi per individuarle e segnalarle, riconduce alcune attività proprie nell'ambito di leggi esistenti e ne semplifica l'esercizio. L'articolo 2 indica gli strumenti che le regioni devono prevedere per l'organizzazione, la gestione e la fruizione delle «strade del vino» tra cui il disciplinare sottoscritto dai vari soggetti aderenti.

Indica altresì i soggetti promotori e gestori e le modalità con cui essi devono operare. L'articolo 3 stabilisce i requisiti obbligatori del disciplinare di cui al precedente articolo 2, nonché i Ministeri preposti alla fissazione degli *standard* minimi di qualità e delle caratteristiche della cartellonistica stradale. L'articolo 4 fissa, «a maglia larga», i compiti delle regioni e le modalità di svolgimento, mentre l'articolo 5 concerne i compiti dei Comuni e delle Province, nonché le procedure per impostare e dirimere il contenzioso. L'articolo 6 indica, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, le fonti di finanziamento delle iniziative previste dalla legge, e richiama espressamente il ruolo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ai fini della realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario. L'articolo 7 – prosegue il Relatore – estende le disposizioni del provvedimento anche alla valorizzazione di altre produzioni di qualità oltre al vino, riferendosi con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici. L'articolo 8 stabilisce infine che le Regioni determineranno tempi e modalità per adeguare alle disposizioni del provvedimento le «strade del vino» e le «strade dell'olio» eventualmente già istituite. Informa inoltre che sulla medesima materia vertono anche due disegni di legge (n. 570 e n. 2084), recanti disciplina delle «strade del vino», assegnati, allo stato, in sede referente e che presumibilmente verranno trasferiti alla sede deliberante, stante l'analogia dei contenuti normativi.

Il PRESIDENTE osserva che – come già avvenuto alla Camera dei deputati – gli altri disegni di legge di analogo tenore verranno tutti riassegnati nella stessa sede, come peraltro già preannunciato.

Ringraziato quindi il Relatore per l'ampia e esaustiva relazione dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO prende atto della molteplicità di interventi normativi che intervengono su un problema da inquadrare nell'ambito dell'attività agrituristica, al fine di promuovere opportune iniziative che incoraggino l'enoturismo. Ritiene l'impostazione normativa del provvedimento sufficientemente chiara ed equilibrata e, preso atto delle modalità del dibattito già svoltosi, con sostanziali convergenze, anche presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che non sussisteranno problemi nei confronti del disegno di legge, che chiarisce anche gli ambiti di competenza a livello centrale e regionale.

Il senatore CUSIMANO ritiene condivisibile il testo già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, sul quale è stata relatrice proprio l'onorevole Poli Bortone, firmataria di una delle iniziative, poi confluite nel testo all'esame.

Condivide l'opportunità di realizzare iniziative che favoriscano la conoscibilità di prodotti tipici, quali l'olio ed il vino, anche al fine di valorizzare l'agricoltura italiana continuamente esposta alla minaccia che deriva dalla concorrenza di quei paesi che presentano costi di produzione più bassi. Preannuncia pertanto un orientamento favorevole del

suo Gruppo, ricordando come già molti altri paesi europei abbiano realizzato iniziative di tal genere.

Il senatore BEDIN, nel preannunciare un orientamento comunque positivo sul provvedimento all'esame, espone alcune perplessità sulla struttura normativa, che non sembra tenere pienamente conto dell'indirizzo legislativo favorevole alla regionalizzazione ed al decentramento che sta prevalendo a livello di impianto dei rapporti fra livello centrale e livello regionale di governo. Nel ribadire l'esigenza di realizzare normative di indirizzo e non di gestione diretta degli interventi, esprime in particolare perplessità sugli articoli 2 e 5, nonchè richiama l'attenzione sull'esigenza di meglio definire i criteri di armonizzazione con la normativa europea, problema attualmente confinato nell'ambito dell'articolo 3 e che andrebbe invece riportato fra i principi più generali di cui all'articolo 1. Osserva infine che, se si ritiene opportuno legiferare in materia, il provvedimento dovrebbe coinvolgere tutti i prodotti tipici.

Il senatore LAURIA Baldassare, intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime profondo apprezzamento per l'intervento del Relatore, dichiarando di condividere pienamente l'esigenza di istituire tali itinerari di valorizzazione di prodotti tipici italiani ed in particolare vitivinicoli, nella convinzione che la copiosa produzione di vino delle regioni meridionali meriti e richieda ulteriori iniziative di valorizzazione, anche in quanto meno nota delle produzioni di altre zone italiane.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, in sede di replica, si richiama a tutto il lavoro di approfondimento svolto nel corso delle precedenti legislature, ritenendo che nel precedente dibattito trovino già risposta alcuni dei quesiti sollevati nel corso della discussione generale. In particolare osserva, quanto al ruolo delle regioni, che la pausa di riflessione, che fu chiesta dall'allora relatore nel corso della discussione alla Camera dei deputati nel gennaio del 1996, faceva proprio riferimento al ruolo delle regioni e in particolare ai profili di copertura degli interventi previsti per i vari livelli di governo. A tale riguardo ribadisce conclusivamente che tali problemi hanno trovato adeguata soluzione nel testo all'esame della Commissione, richiamando comunque l'opportunità di assicurare un quadro di riferimento omogeneo, che comunque non comprime gli spazi da assicurare agli interventi regionali, preannunciando sin d'ora un orientamento favorevole nei confronti del testo, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il RAPPRESENTANTE del Governo si richiama alle considerazioni di segno positivo, già esposte nell'ambito del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Su proposta del Presidente, la Commissione fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di Mercoledì 3 giugno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C09ª, 0079ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 maggio, già convocata alle ore 15, è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 570 e 2084, in materia di disciplina delle «strade del vino» italiano.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

156^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(637-644-B/bis) *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 – Doc. I, n. 3

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio, dopo le repliche del relatore e del Governo.

Il presidente CAPONI dà conto della relazione tecnica fatta pervenire dal Governo, a seguito della richiesta formulata nella scorsa seduta, e del parere di nulla osta con osservazioni espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 8.1 del relatore.

Il relatore MICELE illustra, quindi, l'emendamento 8.1 a sua firma, teso a prevedere la copertura finanziaria per gli anni 1999 e 2000, risolvendo così il problema sollevato nel suo messaggio dal Presidente della Repubblica. Riformula contestualmente il suddetto emendamento in un nuovo testo, che tiene conto dell'osservazione contenuta nel parere della 5^a Commissione permanente.

Il sottosegretario LADU esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 (nuovo testo).

Posto ai voti tale emendamento è approvato dalla Commissione, che parimente approva l'articolo 8 nel testo emendato.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che venga conferito mandato al relatore Micele a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 637-644-B/*bis*, con la modifica accolta dalla Commissione, autorizzandolo, nel contempo, a chiedere lo svolgimento della relazione orale. Propone altresì che, conformemente ad una richiesta dello stesso relatore, egli venga autorizzato a proporre all'Assemblea di limitare la discussione al solo articolo 8 del disegno di legge.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore DE CAROLIS, il quale, nel ricordare l'*iter* travagliato del disegno di legge, si augura che esso possa pervenire ora ad una rapida approvazione, considerata anche la forte attesa che su di esso si registra da parte delle categorie interessate.

Il senatore TAPPARO si compiace, a sua volta, del fatto che la procedura di approvazione del provvedimento in titolo abbia potuto riprendere rapidamente e, nell'augurarsi pertanto una conclusione più sollecita possibile, ribadisce le sue perplessità sulla necessità di prevedere una copertura finanziaria anche per gli anni successivi al primo.

Posta ai voti, la proposta del Presidente è quindi approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 637-644-B/bis

All'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1998, e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

8.1

IL RELATORE

All'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l'anno 1998, e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

8.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 27 MAGGIO 1998

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Gruppo ILVA: l'ingegner Orlando ROTONDI, direttore dello stabilimento di Novi Ligure, il dottor Pietro DE BIASI, responsabile del personale, l'ingegner Giovanni NOCCA, responsabile sicurezza e ambiente, e il dottor Romolo VESCOVI, responsabile rapporti internazionali e istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del Gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: audizione del direttore dello stabilimento ILVA di Novi Ligure
(R048 000, C11^a, 0003^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio 1998.

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, e ricorda loro i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, sottolineando l'interesse della Commissione a conoscere il punto di vista della direzione aziendale sulla situazione delle relazioni industriali nello stabilimento di Novi Ligure dell'ILVA, nonché sull'osservanza delle norme in materia di lavoro, e, in particolare, in materia di sicurezza.

Prende quindi la parola il dottor DE BIASI, il quale, riferendosi agli argomenti evidenziati nel corso dell'audizione del 5 maggio sullo stabilimento di Novi Ligure, da parte delle organizzazioni sindacali, e da parte dei rappresentanti della Direzione Provinciale del lavoro e della USL 22 di Novi Ligure, nella successiva audizione del 14 maggio, sottopone all'attenzione della Commissione le controdeduzioni dell'azienda sugli eventi e sullo sviluppo delle relazioni sindacali nello stabilimento

di Novi Ligure, su cui vanno fatte alcune precisazioni sostanziali. In primo luogo, la riduzione del personale, a cui si fa riferimento, verificatasi nel corso degli ultimi anni, è avvenuta sulla base di prepensionamenti, già ottenuti e concordati con i sindacati dalla precedente gestione pubblica dell'ILVA, e di pensionamenti di anzianità, oltre che per effetto del normale *turnover*.

Quanto al mancato rinnovo del contratto d'appalto con la SECO, anche questo era stato già comunicato alle organizzazioni sindacali, tanto è vero che, con le stesse, era stato realizzato, in previsione di tale risoluzione contrattuale, un accordo in data 23 aprile 1996, che regolava le condizioni di eventuale futura assunzione, da parte dell'ILVA, del personale SECO.

Tale accordo, neanche un mese dopo la sua sottoscrizione, è stato violato dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie, che hanno dichiarato uno sciopero con totale blocco dell'attività di stabilimento e picchettaggio continuato, per ottenere una modifica dell'accordo del 23 aprile, che imponesse all'ILVA l'assorbimento immediato di tutto il personale SECO.

Di fronte al blocco dello stabilimento l'Azienda si è vista costretta ad accettare un nuovo accordo, stipulato il 17 maggio 1996, presso la Prefettura di Alessandria, e controfirmato dal Prefetto e dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO), nella persona del Direttore.

Ciò anche per venire incontro alle pressanti richieste delle suddette autorità, che, nonostante la palese violazione dell'accordo sottoscritto, da parte sindacale, hanno ritenuto comunque di operare, ai fini di ottenere un'ulteriore mediazione. Tale accordo comunque prevedeva, in cambio di un'assunzione forzata dei dipendenti SECO nei siti di Novi Ligure, Genova e Milano, la concessione all'ILVA della Cassa integrazione guadagni straordinaria per 130 unità.

Ciononostante, il sindacato ha deciso di non mantenere neanche questa volta gli impegni sottoscritti, rifiutandosi di accettare la non rotazione del personale in Cassa integrazione, e costringendo l'ILVA a siglare un verbale di accordo difforme dall'impostazione del testo siglato il 17 maggio, minacciando di non firmare il verbale di accordo sulla Cassa integrazione presso l'UPLMO, nonostante la già avvenuta assunzione di molti dipendenti SECO.

In questa circostanza, bisogna purtroppo registrare che, con sorprendente insipienza, l'Ufficio Provinciale del lavoro non ha ritenuto di farsi garante dell'accordo, da esso stesso peraltro controfirmato presso la Prefettura.

Nonostante quest'ultima modifica di accordi liberamente sottoscritti, che l'Azienda non può che ritenere illegittima, sia i sindacati che l'UPLMO, non solo non si sono attivati presso il Ministero del lavoro, per agevolare l'ottenimento della Cassa integrazione, ma addirittura a tale dovuta e concordata concessione si sono opposti.

L'argomento usato, dell'eccessivo ricorso allo straordinario, è, secondo l'azienda, privo di reale sostanza. Il livello di ricorso allo straordinario, infatti, non ha registrato variazioni apprezzabili nell'ultimo

triennio, nonostante la riduzione complessiva del personale, rimanendo pressochè costante per quanto riguarda gli impiegati, ed aumentando di circa l'1 per cento degli operai.

Perciò, se il dato è stato considerato eccessivo, esso lo era ugualmente prima della firma dell'accordo del 17 maggio, dal che si dovrebbe dedurre che, evidentemente, UPLMO e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo con una vera e propria riserva mentale: la consapevolezza dei livelli di ricorso allo straordinario sembra infatti confermata dal dottor Fersini, dirigente della direzione provinciale del lavoro di Alessandria, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, laddove dichiara che, nel maggio 1996, la rappresentanza sindacale aziendale chiese una verifica dei livelli di straordinario proprio tra il gennaio e l'ottobre 1996.

Occorre in ogni modo precisare che il dato assoluto dello straordinario è, comunque, ampiamente nella media del settore siderurgico.

L'apertura della procedura di mobilità per sole 24 persone, si è resa necessaria dopo il diniego alla Cassa integrazione, nonostante il pieno rispetto dell'accordo per quanto riguarda l'assunzione del personale SECO, da parte dell'ILVA.

L'azienda si è comunque fatta carico di ridurre quanto più possibile gli effetti sociali di tale procedura, offrendo il prepensionamento a tutti coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti, incentivando dimissioni volontarie ed offrendo a tutti un'occupazione presso la sede di Genova.

Le unità residue, per cui si è proceduto all'inserimento in mobilità, hanno rifiutato il trasferimento, peraltro espressamente previsto dal contratto collettivo di settore.

Vi è poi il problema del presunto accertamento di intermediazione di manodopera. Essa si riferisce ad un contratto d'appalto proprio per le stesse attività svolte dalla SECO, stipulato dalla gestione pubblica dell'ILVA e che appunto la gestione del Gruppo Riva ha tempestivamente provveduto a risolvere.

Tale presunta intermediazione di manodopera è stata comunque già negata dal Pretore di Novi Ligure, che ha così dato torto all'INPS di Alessandria. Senza aver approfondito adeguatamente il caso, l'Istituto aveva infatti elevato contro l'ILVA una multa superiore ai 10 miliardi.

La ricostruzione degli accordi sindacali, proposta alla Commissione dai dirigenti della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria, è inesatta e, come tale, contestabile, sulla base della lettura dei testi degli stessi: il primo, dell'aprile 1996, che regolava le modalità di eventuale assunzione di personale SECO, unilateralmente violato dalle organizzazioni sindacali; il secondo presso la prefettura, che prevedeva la Cassa integrazione senza rotazione.

Prende quindi la parola l'ingegner NOCCA, il quale ricorda che l'andamento degli infortuni dello stabilimento di Novi Ligure è caratterizzato da indici, i cui valori sono inferiori alla media della siderurgia nazionale, secondo i dati dell'associazione di settore, la Federacciai, disponibili fino al dicembre 1996.

Tuttavia lo stesso andamento, negli ultimi anni, ha subito un aumento, sia per quanto riguarda gli infortuni invalidanti che per quanto riguarda quelli indennizzati. Tale aumento è dovuto, almeno in parte, al fatto che le attività di finitura – che rientrano notoriamente tra quelle a maggiore indice infortunistico – dal 1996 vengono svolte direttamente da operatori ILVA, mentre precedentemente le stesse erano effettuate da soggetti esterni, tra i quali la SECO.

Per tutto quanto sopra, ad inizio anno, dopo un esame critico del documento di valutazione dei rischi, si è intervenuti attraverso la predisposizione ed adozione di un piano di sicurezza, contenente una serie di strumenti operativi finalizzati a standardizzare e migliorare le azioni di prevenzione.

I dati consuntivi dell'andamento infortunistico, relativi al primo quadrimestre del 1998, sono caratterizzati da una forte inversione di tendenza rispetto al 1997, evidenziando un considerevole miglioramento degli indici. Si deve anche evidenziare che negli ultimi anni non si sono verificati infortuni mortali.

Sull'affermazione che il locale di pronto soccorso è stato praticamente smantellato e comunque relegato in locale angusto, formulata in precedenti audizioni, va ricordato che esso è stato oggetto, dopo il gennaio 1997, di lavori di ristrutturazione, e che, oggi, è composto da una sala d'attesa, una stanza di pronto soccorso, un deposito di materiale di infermeria, una stanza per accertamenti strumentali, uno studio medico e due servizi igienici, di cui uno per portatori di *handicap*. Esso è inoltre presidiato per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì da un infermiere professionale e, sempre dal lunedì al venerdì, è garantita, per tre ore al giorno, la presenza di un medico. Nelle ore in cui l'infermeria non è presidiata dall'infermiere, è in funzione una squadra di primo soccorso, composta da tre persone, in possesso di attestato della Croce Rossa Italiana di frequenza ai corsi di primo soccorritore e dotata di autoambulanza.

La squadra, valutata la gravità dell'infortunio, trasporta, o con il proprio mezzo o chiamando la Croce Rossa Italiana, l'infortunato al Pronto Soccorso dell'ospedale, che dista dallo stabilimento circa 1,5 km.

Il servizio di pronto intervento di estinzione incendi è composto da personale turnista, suddiviso in squadre di due persone, in grado così di coprire il servizio per tutte le ore del giorno, per ogni giorno all'anno.

La squadra è dotata di mezzi adeguati a fronteggiare l'emergenza ed è formata, in parte da ex-pompieri ed in parte da personale che ha frequentato i corsi antincendio, organizzati con la collaborazione dei Vigili del fuoco di Novi Ligure.

Viene garantito quindi il pronto intervento e comunque, se ciò è necessario, si provvede all'immediato avviso ai Vigili del Fuoco, la cui caserma è ubicata a circa 1,5 km dallo stabilimento.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PELELLA osserva che dall'intervento dell'ingegner Nocca emerge da un lato il dato di un andamento degli infortuni sul lavoro presso lo stabilimento di Novi Ligure che si colloca al di sotto della media del comparto siderurgico, e dall'altro lato la constatazione di un aumento degli incidenti, che ha suggerito da ultimo l'adozione di un nuovo piano per la sicurezza. Ritiene pertanto interessante conoscere in quale percentuale si è registrato, nel corso degli ultimi anni, l'incremento degli infortuni.

L'ingegner NOCCA, ribadito che l'andamento infortunistico di Novi Ligure è obiettivamente al di sotto della media nazionale della siderurgia, e che è comunque riscontrabile e al tempo stesso un aumento degli infortuni negli ultimi anni, all'interno dello stabilimento, sottolinea che un raffronto degli indici relativi agli infortuni indennizzati è, a tale proposito, piuttosto indicativo: da un indice pari a 46 nel 1996, si passa a 63 nel '97, per scendere a una proiezione pari a 45 per il 1998, sulla base dei dati relativi al primo quadrimestre. La direzione aziendale, partendo da una considerazione dinamica del documento di valutazione dei rischi, ha pertanto ritenuto necessario predisporre un piano per la sicurezza, comprensivo di una serie di attività di varia natura. Peraltro, il risultato positivo registrato nel primo quadrimestre di quest'anno è anche il risultato di una rinnovata attenzione al problema della sicurezza da parte della direzione aziendale, attenzione che costituisce già di per sé un elemento produttivo di risultati.

Al PRESIDENTE, che chiede chiarimenti sull'andamento delle malattie professionali e da lavoro, l'ingegner NOCCA risponde quindi chiarendo di non disporre di dati quantitativi in materia. Per quanto attiene al dato qualitativo, ritiene invece di poter affermare che l'ipoplasia è la malattia professionale più diffusa nello stabilimento di Novi Ligure.

Il senatore BATTAFARANO chiede se si può parlare, come hanno sostenuto le organizzazioni sindacali in una recente audizione, di un atteggiamento coercitivo dell'azienda in materia di lavoro straordinario, e quale sia il parere della direzione aziendale in merito. Chiede poi se, successivamente alla privatizzazione, si siano verificati aumenti di organico nello stabilimento di Novi Ligure e, infine, se vi sia un piano di smaltimento dell'amianto, e qual è la dimensione del fenomeno.

Il dottor DE BIASI rileva che non vi è mai stato da parte dell'azienda un atteggiamento di coercizione nei confronti delle maestranze per quanto attiene al lavoro straordinario: infatti l'aumento dello straordinario è, nel complesso, assai moderato, e del tutto normale nella siderurgia a ciclo continuo, che, richiede, per la peculiare configurazione del processo produttivo, un ricorso al lavoro straordinario superiore rispetto ad altri comparti.

Fino ad oggi non sono state effettuate nuove assunzioni presso lo stabilimento di Novi Ligure. Bisogna tenere presente che per tre anni lo

sforzo principale del Gruppo Riva è stato orientato nel senso di portare lo stabilimento di Novi Ligure a livelli di competitività adeguati agli standard europei. In un prossimo futuro sono comunque programmate assunzioni di giovani, di elevata qualificazione professionale, per rafforzare in particolare il settore manufattivo. Rispondendo ad un successivo quesito del senatore BATTAFARANO, il dottor De Biasi ritiene possibile che entro l'anno in corso sarà possibile procedere all'assunzione di circa venti giovani con contratti di formazione lavoro.

Per quanto riguarda la situazione dell'amianto, l'ingegner NOCCA fa presente che il fenomeno, nello stabilimento di Novi Ligure, ha una consistenza piuttosto limitata, e comunque è stato effettuato un censimento e sono in fase di definizione interventi di risanamento nelle aree potenzialmente a rischio.

Il senatore MONTAGNINO osserva che dalla relazione del dottor De Biase emerge un sindacato fortemente conflittuale e propenso a disattendere gli accordi sottoscritti. Occorrerebbe però cercare di comprendere le ragioni di questo atteggiamento, e chiede quale sia l'opinione dei presenti in materia. Ritiene anche utile conoscere il loro giudizio sullo stato attuale delle relazioni sindacali.

Il dottor DE BIASI ricorda preliminarmente che la motivazione fornita dalle organizzazioni sindacali per quanto attiene alla disdetta degli accordi dell'aprile 1996 faceva riferimento all'impossibilità di attribuire l'indennità di mobilità ai lavoratori della SECO. A suo avviso, non si può parlare di un atteggiamento esasperatamente conflittuale delle organizzazioni sindacali locali, bensì di un'attitudine, probabilmente maturata nel corso del rapporto con la proprietà pubblica, ad un sistema di relazioni sindacali atipico, che escludeva il confronto, il conflitto e la gestione dello stesso in direzione del compromesso. Il rapporto con la gestione privata ha determinato presumibilmente un effetto di disorientamento, al quale le organizzazioni sindacali hanno reagito più che per una motivazione ideologica, per una mancanza di preparazione professionale, nel senso tecnico del termine. Attualmente, i rapporti tra sindacato e azienda registrano comunque un lento miglioramento, peraltro condizionato dallo svolgimento di una vertenza a livello nazionale.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda.

Ricorda quindi che con la seduta odierna è esaurito il programma di audizioni a suo tempo deliberato, e che lunedì 1° giugno si svolgerà il previsto sopralluogo a Taranto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri, convocata per questa mattina alle ore 9, non ha potuto tenere la prevista seduta,

per la mancanza del numero legale. Pertanto, la Sottocommissione stessa è nuovamente convocata al termine della seduta odierna.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,10.

CALENDARIO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2305, 3123 E 3189, RECANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO (A007 000, C11ª, 0088ª)

Il PRESIDENTE, ricordato che con l'audizione odierna è stato esaurito il programma di audizioni relativo all'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e di Novi Ligure, fa presente che è possibile procedere alle audizioni sui disegni di legge nn. 2305, 3123 e 3189, recanti disposizioni in materia di telelavoro, a suo tempo programmate dalla Commissione. Le audizioni potranno essere svolte presso l'Ufficio di Presidenza, integrato dal relatore, senatore Michele De Luca, e di esse verrà data notizia di volta in volta a tutti i componenti della Commissione, affinché possano prendervi parte, ove lo ritengano opportuno. Propone pertanto che le audizioni si svolgano ogni martedì, alle ore 11, a partire da martedì 2 giugno fino a martedì 14 luglio. Verranno ascoltati i soggetti a suo tempo individuati dalla Commissione: CGIL, CISL e UIL, UGL e CISAL, le organizzazioni sindacali e datoriali del commercio, l'Associazione bancaria italiana, la Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA), la Confindustria, il coordinamento del progetto MIRTI, le organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, l'Ente nazionale di previdenza dei consulenti del lavoro (ENPACL), la Telecom, l'IBM, l'INPS e l'Olivetti.

Il calendario dettagliato degli incontri è comunque disponibile presso gli uffici.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2397 (A007 000, C11ª, 0088ª)

Il senatore DUVA chiede, anche a nome del senatore De Carolis, che venga differito di alcuni giorni il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2397, per motivi di carattere tecnico.

Il PRESIDENTE ritiene che, essendo stato accordato ieri un breve rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2398 su richiesta, analogamente motivata, del senatore Mulas, non vi siano obiezioni ad accogliere anche la richiesta del senatore Duva. Propone quindi che il termine venga differito a martedì 2 giugno, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2393) BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 1998.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA il quale dichiara di non condividere l'impostazione del provvedimento in titolo, che si propone di rimuovere il divieto di cumulare pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa: tale principio, stabilito al comma 43 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 deve invece essere confermato, in un momento nel quale si è sottolineata da più parti l'esigenza di tenere sotto controllo la spesa previdenziale. Peraltro, il problema posto dal provvedimento in titolo, di per sè meritevole di attenzione, potrebbe essere affrontato lavorando all'ipotesi di prevedere un ritocco verso l'alto delle pensioni di invalidità o degli assegni di invalidità, poichè in tale modo si potrebbe lasciare impregiudicato il principio di circoscrivere nel modo più rigoroso possibile il criterio della cumulabilità, venendo al tempo stesso incontro ad esigenze di carattere sociale non disconoscibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

151^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTELEONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(579) LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

Il relatore CAMERINI, intervenendo brevemente per riepilogo ed integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, ricorda come in quella occasione egli avesse espresso, tra l'altro, una certa perplessità sull'opportunità di configurare un percorso legislativo preferenziale per alcune particolari patologie; ad un più attento esame della questione, però, occorre riconoscere che, a fronte della notevole incidenza complessiva di queste malattie sulla popolazione globale, si riscontra una assoluta insufficienza dell'impegno di molte regioni per la prevenzione di tali patologie – in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della diagnosi precoce – e per la loro cura, il che sicuramente giustifica l'adozione di un apposito disegno di legge quale elemento di stimolo per superare insufficienze che sono, prima di tutto, di carattere culturale.

Egli ritiene infine opportuno che la Commissione svolga, attraverso la costituzione di un apposito comitato ristretto, una serie di audizioni dirette ad acquisire pareri scientifici autorevoli sugli interventi proposti.

Il presidente MONTELEONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DI ORIO, anche a nome del gruppo dei Democratici di sinistra, esprime vivo apprezzamento per il disegno di legge in esame, osservando che la sua impostazione, che privilegia il momento preventivo e quello della riabilitazione, appare in linea con gli indirizzi dello schema di Piano sanitario nazionale recentemente presentato dal Governo. Egli concorda altresì con la proposta del senatore Camerini di svolgere preliminarmente un programma di audizioni informali.

Concorda il senatore BRUNI che raccomanda l'individuazione di interlocutori di alto valore scientifico per lo svolgimento delle audizioni.

Dopo un intervento del senatore CAMPUS che, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, conviene con la filosofia del disegno di legge e con la metodologia proposta dal relatore, il senatore TOMASSINI sottolinea la necessità di favorire, attraverso il provvedimento in esame, il superamento di una situazione che vede una distribuzione assolutamente irregolare sul territorio dei centri di diagnosi prenatale e precoce e dei centri di cura di queste malattie.

Nel condividere l'impostazione dell'articolo 3, diretta a privilegiare il momento della prevenzione, egli rileva come questa filosofia appaia più avanzata di quella dello schema di Piano sanitario nazionale, dove il momento della prevenzione e dell'igiene sociale viene essenzialmente riferito allo stile di vita dei cittadini sani affinché non si ammalino.

Nel rilevare che il disegno di legge reca disposizioni, come quella relativa alla tessera personale di cui all'articolo 4, cui dovrebbe essere conferito carattere generale, egli concorda con la proposta di svolgere audizioni informali in comitato ristretto.

Il senatore MANARA esprime una valutazione complessivamente favorevole sul disegno di legge in titolo.

Egli rileva peraltro come dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si evinca una tendenza a favorire il riconoscimento e la codifica sul piano legislativo di singole malattie, laddove sarebbe invece preferibile salvaguardare il carattere generale della nuova normativa.

Il senatore PAPINI esprime una valutazione favorevole sul disegno di legge in titolo e ritiene che le esigenze di allargamento dell'ambito della normativa in esame emerse nel corso della discussione possano essere agevolmente soddisfatte nel corso dell'esame in comitato ristretto, anche sulla base delle risultanze delle audizioni.

Il senatore LAVAGNINI, nel ringraziare il relatore e gli altri senatori intervenuti, ricorda come il disegno di legge riprenda un analogo testo presentato nella scorsa legislatura, già allora a firma di senatori di diverse parti politiche. Tale virtuosa trasversalità conferma quanto sia sentita da tutti la necessità di fornire un quadro normativo adeguato per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, che sono

patologie rare se singolarmente prese ma complessivamente di grande impatto sociale, e che pure non ricevono ancora, in molte regioni, la dovuta attenzione delle autorità sanitarie. Egli concorda infine con la necessità, segnalata dal relatore, di svolgere un articolato programma di audizioni informali.

Il presidente MONTELEONE, nell'esprimere una valutazione positiva sul disegno di legge, di cui egli è peraltro uno dei firmatari, si sofferma sulla proposta, da più parti avanzata, di costituire un comitato ristretto al fine di poter svolgere una serie di audizioni informali che consentano di modificare e integrare positivamente il testo in esame. Egli ritiene che il proseguimento dell'esame in sede ristretta non sia opportuno. Da una parte infatti occorre considerare che all'esame della Commissione vi è un unico disegno di legge e che non è pertanto necessario redigere un testo unificato, dall'altra egli fa presente che l'esame, iniziato il 24 settembre, è stato poi sospeso per lunghissimo tempo; appare pertanto opportuno individuare percorsi rapidi per la definizione del testo e i comitati ristretti, soprattutto negli ultimi tempi, si sono dimostrati strumenti non del tutto adeguati, in particolare perchè i risultati da essi ottenuti sono poi stati messi in discussione in Commissione plenaria.

Egli ritiene pertanto che possano essere ricercate altre sedi informali per l'approfondimento delle problematiche delle malattie metaboliche – in particolare l'Ufficio di Presidenza – svolgendo poi in sede plenaria l'esame dell'articolato.

Il senatore DI ORIO concorda con la proposta operativa del Presidente osservando come negli ultimi tempi sia più volte accaduto che testi elaborati da comitati ristretti siano poi stati radicalmente rimessi in discussione in Commissione plenaria, vuoi da senatori che del comitato ristretto non facevano parte, vuoi da componenti della sede ristretta che, per i più vari motivi, non avevano potuto partecipare assiduamente ai lavori.

Nell'auspicare che in futuro, ove si ricorra allo strumento della sede ristretta, i testi ivi predisposti siano conservati nelle linee generali dalla Commissione plenaria, egli concorda quindi con le valutazioni del Presidente circa l'opportunità di un rapido iter di questo disegno di legge come di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare, ai quali deve essere riconosciuta una dignità pari a quella dei testi di iniziativa governativa.

Dopo un intervento del senatore PAPINI, che auspica comunque il massimo coinvolgimento dei senatori nell'attività istruttoria del disegno di legge, il senatore TOMASSINI concorda con la proposta operativa del Presidente. Egli ritiene peraltro che lo strumento del comitato ristretto rivesta in molti casi una sostanziale validità, in particolare quando si tratta di affrontare temi di grande complessità o di mediare tra posizioni molto diverse su piano etico o politico. È evidente però come la riduzione e razionalizzazione di queste

diversità non può evitare che queste rimangano tali e che, legittimamente, si riproducano in Commissione plenaria.

Anche il senatore CAMPUS, nel concordare con la proposta del Presidente, fa presente, con riferimento alle dichiarazioni del senatore Di Orio, che i testi elaborati in comitato ristretto non possono in alcun modo essere considerati «blindati», e che su di essi può e deve esercitarsi liberamente il confronto tra le parti politiche.

Intervenendo in sede di replica, il relatore CAMERINI, nell'esprimere vivo apprezzamento per il carattere propositivo e proficuo del dibattito, si sofferma sulla questione relativa all'opportunità di attribuire un percorso privilegiato alle patologie metaboliche ereditarie, osservando come l'elaborazione di uno strumento legislativo atto a favorire specifiche strategie di intervento in questo settore appare giustificata dal fatto che elemento unificante di queste malattie è la possibilità di sviluppare e diffondere diagnosi neonatali e precoci e di intervenire per tempo su quella che sarà poi la vita di tanti bambini.

Per quanto riguarda la sede dello svolgimento delle audizioni informali, egli esprime comunque l'auspicio che a queste – cui dovrà essere invitato un gruppo ristretto ma estremamente qualificato di soggetti – possa esservi la massima partecipazione dei membri della Commissione.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprime una valutazione positiva del disegno di legge in esame e sottolinea come questo si muova nell'ambito di una filosofia conforme alle linee di intervento proposte dallo schema del nuovo Piano sanitario nazionale sia per quanto riguarda la prevenzione e controllo delle patologie rare, sia per quanto riguarda la promozione dell'attività di riabilitazione.

Egli assicura quindi la massima partecipazione e il massimo contributo del Governo all'iter del disegno di legge.

Il presidente MONTELEONE rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C12^a, 0040^o)

Il presidente MONTELEONE rileva l'opportunità che venga al più presto ripreso l'esame del disegno di legge n. 2000, di iniziativa del senatore Agostini e di altri senatori, concernente l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta. Egli ricorda in proposito che tale disegno di legge, era stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione insieme ad altri disegni di legge in materia farmaceutica e che, nella seduta del 16 luglio scorso, era stato deliberato di non procedere alla congiunzione con i suddetti disegni di legge in considerazione della sostanziale diversità della materia trattata.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

191^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Su invito del relatore IULIANO, il quale ricorda l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 nella scorsa seduta, il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 2.0.1 e 3.1.

Stante l'assenza del proponente, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.2 e 3.0.2, sui quali il Relatore ed il Governo erano contrari.

Con il parere favorevole del Governo, è accolto dalla Commissione l'emendamento 3.10.

Su invito del relatore IULIANO e del ministro RONCHI, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 3.3, così come il senatore RIZZI ritira l'emendamento 3.4 ed il senatore MAGGI l'emendamento 3.5.

Su suggerimento del senatore VELTRI, il relatore IULIANO propone l'emendamento 3.100 che, con il parere favorevole del ministro RONCHI, è accolto dalla Commissione.

Con il parere favorevole del Relatore, l'emendamento 3.6 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Su invito del relatore IULIANO, il ministro RONCHI ritira l'emendamento 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 3.8 e 3.9, di contenuto identico: su di essi si erano dichiarati favorevoli il relatore IULIANO ed il ministro RONCHI.

La Commissione conviene poi sull'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 4.1.

I senatori MAGGI e RIZZI danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 4.3 e 4.4, di contenuto identico.

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 4.2; esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il relatore IULIANO si dichiara favorevole all'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.3 e 4.4.

La Commissione accoglie l'emendamento 4.2.

Il senatore RIZZI ritira l'emendamento 4.4.

La Commissione respinge l'emendamento 4.3.

Su istanza del senatore CARCARINO, che intende motivare adeguatamente la sua dichiarazione di voto sull'articolo 4, il seguito dell'esame congiunto – stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea – è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

192^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta antimeridiana.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4, il senatore CARCARINO preannuncia la sua astensione nonchè l'intenzione di presentare in Assemblea delle proposte emendative, non ritenendo sufficientemente assicurato il coinvolgimento del cittadino, che è il principale fruitore del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Dopo che anche il senatore MAGGI ha dichiarato l'astensione del proprio Gruppo, l'articolo 4 è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, già precedentemente accantonati.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 5.1 e lo illustra.

Il relatore IULIANO ed il ministro RONCHI illustrano rispettivamente gli emendamenti 5.3 e 5.2.

Il ministro RONCHI esprime delle perplessità sull'emendamento 5.1 (nuovo testo) rilevando che esso dovrebbe essere quanto meno integrato da una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 5 del testo originario.

Si associa il relatore IULIANO.

Sul punto si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CARCARINO, BORTOLOTTO e SPECCHIA (che individuano nel nuovo testo dell'emendamento una semplificazione troppo accentuata che potrebbe rivelarsi poco garantista per il proponente) nonché il presidente GIOVANELLI, il quale dichiara che non è nemmeno condivisibile l'eccessiva formalizzazione della fase relativa allo studio di impatto ambientale.

Dopo che il ministro RONCHI ha ribadito che è importante dare al proponente la possibilità di integrazioni entro un certo termine, anche alla luce di specifiche evenienze che si sono già verificate, su proposta del presidente GIOVANELLI restano nuovamente accantonati gli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 5.0.1, sul quale il relatore IULIANO e il ministro RONCHI si esprimono in senso contrario, rilevando che la materia è stata già trattata nell'ambito di altri emendamenti.

Tale emendamento è quindi ritirato dal senatore MAGGI.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 7 e precedentemente accantonati.

Il senatore CAPALDI ritira gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il relatore IULIANO presenta ed illustra l'emendamento 7.100, che, a seguito di un intervento del presidente GIOVANELLI, è successivamente ritirato dal proponente.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dato lettura del parere pervenuto dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali, replica ad un intervento del senatore RIZZI che rilevava l'incongruità (in quanto prescinde dall'interesse del proponente) dell'obbligo di reiterazione disposto dall'articolo 7.

La Commissione conviene poi sull'articolo 7 nel testo in precedenza emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, a seguito dell'espressione del parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in materia di acque di balneazione, la Commissione è convocata domani, giovedì 28 maggio, alle ore 9 e alle ore 15, con all'ordine del giorno l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3291.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422**

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.

d) per agenzia di istruttoria, l'ANPA nel caso di progetti di rilevanza nazionale, le ARPA nel caso di progetti di rilevanza regionale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9».

2.0.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

«Art. 3.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.

2. Al fine di tenere conto nella fase di elaborazione progettuale degli elementi di sostenibilità ambientale e garantire la partecipazione del proponente alle successive fasi procedurali, il committente o l'autorità proponente può richiedere all'agenzia di istruttoria le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato B nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale».

3.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Obiettivi della valutazione di cui all'art. 1, comma 1-ter, devono essere l'impatto nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari secondo particolari e specifici protocolli che tengano in particolare conto della difesa dei consumatori, dei diritti e del benessere animale, la difesa degli equilibri ambientali, il mantenimento della biodiversità, durante le fasi della ricerca, produzione, rilascio e immissione in commercio di prodotti contenenti organismi modificati geneticamente o le loro parti, compresi microrganismi anche se limitati ai soli virus, batteri e lieviti».

3.2 BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sostituire con la seguente la rubrica dell'articolo «Norme di organizzazione».

3.10 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

3.3 POLIDORO, RESCAGLIO, CARCARINO

Sopprimere il comma 4.

3.4

RIZZI

Sopprimere il comma 4.

3.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove mesi».

3.100

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «all'integrazione» con le seguenti: «al coordinamento od all'unificazione».

3.6 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

3.7

IL GOVERNO

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».

3.8

RIZZI

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».

3.9

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto delle direttive 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, e 90/220/CEE del Consi-

glio del 23 aprile 1990, recepite, rispettivamente, con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e con decreto 3 marzo 1993, n. 92, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi dalla stessa desumibili, un decreto che individua le procedure ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi previsti all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*. Nello stesso decreto devono essere indicati i Ministeri e le strutture responsabili dell'attuazione delle norme in esso contenute. La procedura di valutazione deve prevedere il parere delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, delle associazioni agricole, delle ONG attive sulla problematica da almeno tre anni, dei consumatori e di protezione ambientale, garantendo il diritto all'informazione su tutte le parti senza possibilità di segretazione e la consultazione dovrà comunque ripetersi per ogni singola ONG e dovrà basarsi su informazioni indipendenti. Le informazioni fornite dal proponente, anche se sperimentalmente già accettate in altro Paese, devono comunque essere soggette a verifica diretta.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, nessun organismo geneticamente modificato può essere immesso deliberatamente nell'ambiente nè i prodotti, comprese le sementi o parti per la riproduzione vegetale modificate geneticamente, che contengono tali organismi o loro parti possono essere messi in commercio».

3.0.2

BORTOLOTTO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che richiede» inserire le seguenti: «le modalità di approfondimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 ovvero».

4.2

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».

4.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».

4.4

RIZZI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.

2. Al fine di tenere conto nella fase di elaborazione progettuale degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente o l'autorità proponente possono richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato B nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale.

3. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di consultazione con il richiedente per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Al tal fine, garantisce altresì la partecipazione del proponente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione fra i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

5.1 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1, nel richiamato allegato B, sopprimere il numero 8).

5.3

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «il parere si ritiene negativo» con le seguenti: «l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione».

5.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Effetti della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e comprende le intese, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, previsti per la realizzazione del progetto dalle disposizioni regionali vigenti nelle materie ambientali connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, in materia di: tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; vincolo idrogeologico e forestale; difesa del suolo; tutela dell'ambiente dagli inquinamenti dell'aria, delle acque, dei rifiuti e del rumore; nonché in materia di rischi di incidenti rilevanti.

2. Per gli effetti di cui al precedente comma 1, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale determina il trasferimento in capo all'Autorità competente delle competenze, eventualmente esercitate in via ordinaria da altri soggetti istituzionali, per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le materie ivi indicate e, in particolare, delle funzioni amministrative inerenti:

a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative alla protezione delle bellezze naturali e successive modifiche ed integrazioni;

b) le autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative al vincolo idrogeologico;

c) le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative alle emissioni in atmosfera;

d) le autorizzazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133 sugli scarichi degli insediamenti civili ed industriali;

e) le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alla gestione dei rifiuti;

f) le valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, relative alle nuove attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette a dichiarazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il proponente allega alla domanda la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente nelle predette materie. È in facoltà del proponente utilizzare tale ulteriore documentazione ed informazioni in sostituzione di quelle di identico contenuto richieste ai fini dello studio di impatto ambientale e viceversa.

4. Al di fuori delle materie di cui al presente articolo, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva, vincola, in ogni caso, per gli elementi considerati e le eventuali prescrizioni rese dall'autorità competente, il contenuto delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi, comunque denominati, richiesti per la realizzazione del progetto di opera o impianto e prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici».

5.0.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Art. 7.

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Al termine della fase di consultazione di cui agli articoli 3 e 3-bis, l'ANPA redige una relazione finale. Tale relazione e il progetto definitivo comprendente lo studio della valutazione dell'impatto ambientale sono trasmessi dall'ANPA al Ministero dell'ambiente».

7.2

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole «le regioni si siano espresse, provvede entro» sostituire le parole «centottanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile,» con le seguenti «novanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione fornita dall'ANPA».

7.3

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2 comma 6, le decorrenze dei termini, i luoghi dove può essere consultata la documentazione relativa, sono pubblicati mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

7.100

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

*SULLA RIUNIONE PREPARATORIA DI MALTA DEL FORUM PARLAMENTARE
EUROMEDITERRANEO*

(A007 000, C23ª, 0025ª)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che lo scorso 25 e 26 maggio si è tenuta a Malta una riunione preparatoria del Forum euromediterraneo, organismo che vedrà la sua prima riunione ad ottobre a Bruxelles su iniziativa del Parlamento europeo. La suddetta iniziativa nasce in attuazione della dichiarazione di Barcellona, adottata in conclusione della Conferenza euromediterranea che si è tenuta nel 1995, la quale prevede una dimensione parlamentare, dimensione che è rimasta trascurata fino all'iniziativa adottata dal Presidente della Camera dei deputati nel 1996, quando si riunì a Palermo una Conferenza dei Presidenti delle Camere dei paesi mediterranei dell'Unione europea. A tale Conferenza seguì, nel 1997 ad Atene, una Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei paesi del Mediterraneo e seguirà, il prossimo 31 maggio e 1 giugno, una nuova Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Mediterraneo e del Parlamento europeo, convocata a Palermo su iniziativa dei presidenti Mancino e Violante. L'iniziativa assunta dal Parlamento europeo sulla stessa materia escludeva invece, inizialmente, i Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Questi sono stati successivamente coinvolti ed a Malta si è discussa tra l'altro, la composizione del suddetto Forum, che vedrà la partecipazione di 43 rappresentanti del Parlamento europeo, 73 parlamentari di Stati terzi mediterranei più un rappresentante per ciascuna Assemblea dei paesi membri dell'Unione europea. Oltre alla composizione del nuovo organismo a Malta si è discusso anche di altri aspetti

preliminari inerenti la sua attività come le forme di partecipazione di Stati che attualmente sono esclusi dal processo di Barcellona quali la Libia.

I senatori CORRAO e VERTONE GRIMALDI chiedono chiarimenti sulle posizioni emerse a Malta a tale riguardo.

Il presidente BEDIN precisa che si è affermato unanimemente il principio che il Forum parlamentare non sia vincolato alle decisioni sulla composizione assunte in sede governativa e che, tuttavia, come soluzione di compromesso a seguito di un approfondito dibattito, si è stabilito che la riunione di Bruxelles avrà carattere costitutivo e che sarà pertanto riservata ai paesi che parteciparono alla Conferenza di Barcellona. In tale occasione, tuttavia, saranno definiti aspetti quali il regolamento, il programma di attività e le modalità di partecipazione al Forum di Stati terzi in qualità di osservatori.

L'oratore rileva inoltre come, sulla base della proposta presentata congiuntamente con il presidente Ruberti, che rappresentava a Malta l'altro ramo del Parlamento, sia stato accolto il principio di designare anche dei membri supplenti del suddetto Forum. Tale misura dovrebbe consentire anche la partecipazione di parlamentari dell'opposizione delle Assemblee dei paesi dell'Unione europea. Nonostante l'offerta di Malta di accogliere il Forum quale sede permanente si è inoltre deciso che il Forum sarà ospitato a rotazione dagli Stati dell'Unione europea e dai paesi terzi mediterranei, anche al fine di coinvolgere maggiormente l'opinione pubblica.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 4) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997)*

(Seguito dell'esame e conclusione)

(R142 003, C23^a, 0006^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 maggio.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione sul documento in esame disponendone la distribuzione del testo scritto ai componenti della Giunta. L'oratore ritiene altresì condivisibili le osservazioni espresse nel parere della 1^a Commissione in merito all'esigenza di promuovere un maggiore coinvolgimento del Parlamento e delle Regioni nella fase ascendente del diritto comunitario e di sollecitare il Governo ad intervenire presso le istituzioni comunitarie affinché le direttive tornino ad assumere la forma originariamente prevista dai Trattati – di indicazioni, cioè, che vincolino gli Stati quanto agli obiettivi da raggiungere – perdendo quel carattere dettagliato che hanno progressivamente assunto fino a diventare una sorta di regolamenti.

Il Presidente relatore ribadisce quindi la priorità che deve essere riconosciuta al tema dell'occupazione nell'ambito dell'attività dell'Unione

europea, tenendo conto che tale materia è divenuta oggetto di uno specifico titolo a seguito del Trattato di Amsterdam. È necessario inoltre intervenire in sede comunitaria affinché nel quadro finanziario di riferimento contemplato dall'Agenda 2000 siano inserite anche le prospettive inerenti le risorse disponibili per il partenariato euromediterraneo, onde evitare che sia trascurata nel contesto del suddetto negoziato un'area geografica di importanza fondamentale per gli interessi dell'Italia. L'oratore si sofferma anche sull'importanza di assicurare il completamento dell'*iter* del documento in titolo chiedendone la discussione congiunta in Aula con il disegno di legge comunitaria o con il disegno di ratifica del Trattato di Amsterdam, ovvero prevedendone, per il futuro, una diversa procedura di esame, che consenta l'adozione di un documento in via definitiva della Giunta. Tale problematica si ricollega, peraltro, con l'esigenza già prospettata di rivedere i regolamenti parlamentari onde configurare una sorta di sessione comunitaria, sul modello della sessione di bilancio, unendo l'esame della legge comunitaria e della relazione in titolo al fine di affrontare sia gli aspetti inerenti la trasposizione del diritto comunitario sia quelli concernenti la partecipazione al procedimento legislativo dell'Unione europea.

Ricordando come il rappresentante del Governo abbia già esposto degli elementi di approfondimento l'oratore ribadisce infine tra le indicazioni concrete già esposte nella precedente seduta l'esigenza di affrontare talune carenze della normativa comunitaria con riferimento alla mancata tutela delle cooperative sociali e alla semplificazione degli adempimenti burocratici connessi al rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori, che talvolta pregiudicano l'esistenza delle piccole e medie imprese.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3187) *Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale*

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 12ª Commissione: favorevole condizionato all'adozione di emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 maggio.

Ricordando come nella precedente seduta abbia rilevato l'esigenza di approfondire i profili comunitari del provvedimento in titolo la relatrice DANIELE GALDI ne illustra il testo, il quale reca una serie di disposizioni urgenti e di proroghe attinenti vari settori. L'articolo 1 differisce l'entrata in vigore degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 217 del 1991, che prescrivono degli obblighi a carico degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla predisposizione di schede per i presidi sanitari sui trattamenti in agricoltura. L'articolo 2 proroga fino a tutto il 1998 la facoltà, per le Regioni, di adottare limiti per le acque di balneazione più permissivi rispetto a quelli previsti

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 per il parametro «ossigeno disciolto», qualora l'alterazione di tale parametro dipenda esclusivamente da eutrofizzazione e sia stato adottato un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe. L'articolo 3 differisce al 31 dicembre 2000 i termini di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 1992, di attuazione della direttiva 80/777/CEE, relativa all'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali. Tale differimento sarebbe reso indispensabile dal fatto che il decreto ministeriale n. 585 del 1996 ha modificato in parte la documentazione da produrre ai fini della revisione, richiedendo studi clinici e farmacologici sperimentali in sostituzione della prescritta relazione bibliografica e accrescendo pertanto la complessità della documentazione richiesta a fronte di un numero cospicuo di aziende e acque interessate alla revisione. L'articolo 4 reca norme varie di rifinanziamento di specifici programmi sanitari e sistemi di indennizzo e l'articolo 5 disciplina la revisione periodica dell'efficacia dei medicinali. L'articolo 6 prevede che, in deroga alle disposizioni sulla classificazione dei farmaci, il Ministro della Sanità, sentita la Commissione unica del farmaco, possa disporre l'inserimento o il mantenimento nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 1993 – rispettivamente, farmaci essenziali e per malattie croniche e farmaci di rilevante interesse terapeutico – di medicinali aventi un prezzo non compatibile con la disciplina del prezzo medio europeo, qualora si tratti di farmaci salvavita o di particolare rilevanza terapeutica e sociale, che, per le loro caratteristiche, non possano essere sostituiti da altri medicinali dispensati dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 7, nel ribadire l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, dal 1 gennaio 1998, confezioni di medicinali con indicazioni di caratteri Braille, consente tuttavia, fino al 30 giugno 1998, l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo di dette indicazioni. L'articolo 8, infine, reca norme che riguardano il trattamento del personale del Ministero della Sanità.

Rilevando come l'unico riferimento espresso alla normativa comunitaria sia quello di cui all'articolo 3, concernente la direttiva 80/777/CEE, relativa alle acque minerali, modificata dalla direttiva 96/70/CE, l'oratore ricorda che l'articolo 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati membri modifichino, ove necessario, la loro normativa in modo da consentire il commercio dei prodotti conformi alla direttiva entro il 28 ottobre 1997 e vietare il commercio dei prodotti non conformi a decorrere dal 28 ottobre 1998. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi possono essere commercializzati sino a esaurimento delle scorte. L'estrema chiarezza nell'indicazione delle date lascia più di un dubbio sulla legittimità di una disposizione come quella di cui all'articolo 3, che differisce al 31 dicembre 2000 i termini per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali. A tale riguardo la relattrice ritiene che si debba esprimere un parere favorevole condizionato all'adozione di modifiche delle suddette disposizioni onde evitare di ritardare ulteriormente l'attuazione della di-

rettiva comunitaria. In tale prospettiva si potrebbe altresì sottolineare l'esigenza di semplificare la modulistica prevista dalla normativa italiana che recepisce la disciplina comunitaria onde agevolare un più tempestivo adeguamento da parte delle aziende interessate.

Il senatore BESOSTRI chiede se la suddetta modulistica non sia resa obbligatoria dalle stesse disposizioni comunitarie e osserva come il differimento dei termini per l'attuazione di una direttiva possa comportare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva come talvolta siano le stesse disposizioni comunitarie a prevedere parametri specifici.

Il senatore BETTAMIO sottolinea la complessità del problema che attiene, da un lato, l'esigenza di rispettare il diritto comunitario e, dall'altro, le difficoltà materiali connesse all'adeguamento alle suddette prescrizioni tecniche. A tale riguardo l'oratore chiede chiarimenti sulle modifiche del provvedimento in titolo proposte dalla relatrice per renderlo conforme con le disposizioni dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN rileva come rispetto alla data di emanazione del decreto legislativo che ha recepito la direttiva 80/777/CEE sia trascorso un periodo di tempo apparentemente sufficiente per l'adeguamento da parte delle aziende del settore. Si dovrebbe tuttavia verificare se nel frattempo il Governo abbia adottato in tempo utile i relativi atti amministrativi concernenti la modulistica cui si devono adeguare le imprese.

La relatrice DANIELE GALDI precisa che la normativa comunitaria prevede l'obbligo di rispettare prescrizioni estremamente dettagliate ma lascia libertà agli Stati in merito all'individuazione della modulistica necessaria per rispettare le suddette prescrizioni. A tale riguardo si dovrebbe pertanto provvedere a semplificare gli adempimenti burocratici previsti dalle disposizioni interne di recepimento delle suddette direttive rispettando tuttavia i termini di attuazione delle stesse sia per evitare delle procedure di infrazione sia per tutelare meglio la salute dei cittadini.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice Daniele Galdi a redigere un parere favorevole condizionato all'adozione di modifiche nei termini emersi nel dibattito.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri (Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale non vi rileva problemi di conformità con la normati-

va comunitaria. Il testo del disegno di legge definisce i titolari di cariche cui si applicano le disposizioni sui conflitti di interesse con riferimento ai componenti del Governo, ai commissari straordinari del Governo, agli amministratori nominati dallo Stato o da Enti pubblici o di società di interesse nazionale ed ai presidenti e componenti delle autorità di controllo e garanzia. Tali soggetti non possono ricoprire cariche od uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti la funzione svolta, nè esercitare attività professionali, di impiego pubblico o privato, imprenditoriali o di intermediazione finanziaria, in Italia o all'estero, neanche per interposta persona. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica i suddetti soggetti devono comunicare agli organi parlamentari competenti se ricoprono incarichi o svolgano attività incompatibili nonchè devono comunicare i dati concernenti le attività economiche di cui abbiano controllato la gestione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). In particolare devono essere alienate totalmente o parzialmente o trasferite a un *trust* le attività economiche a carattere imprenditoriale corrispondenti a patrimoni pari ad almeno 15 miliardi di lire ovvero connesse all'esercizio di mezzi di comunicazione di massa. L'articolo 7, in particolare, definisce l'istituzione e l'attività di gestione del *trust* con riferimento alla convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* adottata all'Aja il 1 luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 1989.

Riferendo le proprie personali perplessità sul provvedimento in titolo inerenti l'insufficiente definizione giuridica di taluni elementi che vi sono richiamati, quali la nullità degli atti posti in essere dopo l'assunzione della carica, le indagini che possono essere disposte dall'Autorità di controllo e lo status degli esperti di cui queste si possono avvalere, l'oratore ribadisce che non sussistono tuttavia sostanziali elementi di contraddizione con la normativa comunitaria. Il relatore rileva tuttavia, per quanto attiene i profili di merito, taluni aspetti contraddittori quali l'inadeguatezza delle sanzioni previste in relazione alle dimensioni degli interessi finanziari che potrebbero essere coinvolti e l'esercizio delle funzioni di controllo che vengono rispettivamente attribuite al Governo, all'Autorità garante della concorrenza ed alla CONSOB, che vengono ad essere nel contempo soggetti attivi e passivi di controllo laddove sarebbe stato preferibile individuare un soggetto terzo quale un'apposita sezione speciale della Corte di Cassazione.

Il senatore BESOSTRI rileva come una sezione della Corte di Cassazione non potrebbe comminare sanzioni amministrative ed esprime personali perplessità sulla formulazione tecnica di taluni testi, come quello in esame, che pure raccolgono consensi politici pressochè unanimi.

Il presidente BEDIN osserva come anche il disegno di legge in titolo sembri sottovalutare la dimensione europea e quella regionale e ritiene opportuno proporre delle modificazioni degli articoli 1 e 2 onde includervi dei riferimenti ai cittadini italiani che ricevono incarichi

nell'ambito di organismi europei finanziati dall'Italia nonchè ai parlamentari europei ed ai consiglieri regionali.

Il relatore MAGNALBÒ ribadisce l'esigenza di individuare per quanto attiene l'esercizio dell'attività di controllo dei soggetti terzi rispetto a quelli indicati dal disegno di legge e dichiara di far proprie, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, le osservazioni proposte dal presidente Bedin.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1375,1775, 2129 e 2204: Legge quadro sul sistema fieristico

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Dario ORTOLANO, *relatore*, riferisce che il testo in esame risulta dall'unificazione di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare, aventi ad oggetto il riordino normativo del settore fieristico. Su tale testo, che ha ottenuto un'ampia convergenza parlamentare, la Commissione di merito ha deciso di attivare il trasferimento alla sede deliberante. Per completezza, ricorda che alla X Commissione della Camera sulla stessa materia risultano assegnati in sede referente i progetti di legge C. 397, di iniziativa del deputato Scalia, C. 1730 Volontè ed altri, C. 2006 Manzini e altri, C. 2573 Pagliuzzi e Mazzocchi, e C. 2786 Sbarbati. Il provvedimento oggi in esame mira non solo a soddisfare una forte aspettativa delle imprese, ma anche a superare la procedura di infrazione che la Comunità europea ha attivato contro l'Italia in relazione all'apertura delle frontiere agli enti fieristici comunitari.

Il testo si compone di dodici articoli.

Con l'articolo 1 si attribuisce alla normativa natura di «legge-cornice» ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, riconoscendo che l'attività fieristica è attività di interesse pubblico, in quanto preordinata alla promozione del commercio estero e dello sviluppo economico, ai sensi

della legge n. 59 del 1997. Quanto agli atti di indirizzo e coordinamento nel settore, è richiamata la disciplina di cui all'articolo 8 della legge n. 59, che prevede l'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni, salvo – nel caso di mancato conseguimento di essa nel termine di 45 giorni – l'adozione dell'atto di indirizzo da parte del Governo, previo parere della Commissione per le questioni regionali. Al quarto comma si prevede che le regioni diano attuazione ai principi della legge con propri atti normativi e che le regioni ad autonomia differenziata coordinino le proprie funzioni (legislativa esclusiva per le regioni Sicilia, Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano, legislativa concorrente per la regione Sardegna) con le attribuzioni riservate allo Stato dalla legge.

L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie impiegate nel testo, mentre l'articolo 3 individua la tipologia delle manifestazioni (fiere generali, specializzate per settori merceologici, mostre-convegno e mostre-mercato), rinviando per quanto concerne la disciplina delle esposizioni universali alla convenzione internazionale di Parigi del 1928 e successive modificazioni.

All'articolo 4, oltre a sancire il diritto dei soggetti comunitari a organizzare manifestazioni anche in Italia, si prevede un regime amministrativo dell'attività fieristica di tipo autorizzatorio, con competenza regionale eccetto che per le manifestazioni internazionali, la cui autorizzazione è rimessa al Ministero dell'industria.

La qualifica della manifestazione (articolo 5), da cui discende la competenza al rilascio dell'autorizzazione, è demandata al Ministro dell'industria su parere di apposito comitato tecnico misto, formato da rappresentanti ministeriali, delle organizzazioni di categoria e dell'associazione degli enti fieristici italiani (articolo 7), per le fiere internazionali, alle regioni per le fiere nazionali e regionali, ai comuni per le manifestazioni locali.

L'articolo 6 disciplina il calendario delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, che viene redatto e pubblicato entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

L'articolo 8 prevede un regolamento ministeriale di attuazione, che definisce, tra l'altro, i requisiti in base ai quali le regioni devono riconoscere la qualifica della manifestazione e le sanzioni amministrative.

L'articolo 9 stabilisce che la realizzazione di quartieri fieristici permanenti di superficie superiore ai 10.000 metri quadrati sia assoggettata a nulla osta regionale, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 dispone che le regioni emanino, entro 180 giorni, una disciplina di riordino degli enti fieristici esistenti, prevedendone la trasformazione in società di capitali.

L'articolo 11 prevede le sanzioni amministrative nel caso di difetto di autorizzazione (chiusura, anche coattiva, della manifestazione, sanzione pecuniaria e interdizione quadriennale dell'autorizzazione) e nel caso di violazione dell'autorizzazione (sanzione pecuniaria rapportata al fatturato e interdizione biennale).

L'articolo 12 contiene disposizioni transitorie e finali, attribuendo tra l'altro al regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 la natura di atto di indirizzo e coordinamento.

Per quanto concerne il quadro normativo vigente, il relatore ricorda che esso è rappresentato dal decreto-legge n. 4 del 1934, da cui discendono i principi (impliciti) a cui il legislatore regionale deve attenersi nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Con gli articoli 51 e 53 del D.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni amministrative in materia furono trasferite alle regioni, mantenendosi allo Stato solo quelle relative agli enti fiera internazionali di Milano, Bari e Verona, alle esposizioni universali e al calendario delle fiere, che viene adottato «sentite le regioni».

Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 si è attuato un ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni (articolo 41, 2° comma) e ai comuni (articolo 41, 3° comma), ad eccezione dei compiti tassativamente conservati allo Stato dall'articolo 40 relativamente alle esposizioni universali, al riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, alla pubblicazione del calendario delle fiere nazionali e internazionali e al coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle fiere internazionali. Si aggiunge a tali funzioni il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1997. Il relatore ricorda che la Commissione per le questioni regionali sullo schema di decreto legislativo ebbe a richiedere, per la parte che qui interessa, solo una specificazione tesa a chiarire che lo Stato non si limita a pubblicare il calendario delle fiere nazionali e internazionali, ma ha anche il potere di definire le date di effettuazione delle manifestazioni.

Tornando al progetto di legge-quadro, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione per le questioni regionali, il relatore formula le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, 4° comma, appare non corretta la formulazione del primo periodo, secondo cui «le Regioni [a statuto ordinario] adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge». Infatti, la potestà normativa delle regioni ha rango legislativo e carattere concorrente con quella statale e non già di attuazione, come impropriamente recita il testo citato. Inoltre, il secondo periodo di detto comma, ove si prevede che le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome coordinino l'esercizio delle proprie funzioni «con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge», contrasta con una fonte sovraordinata quali sono gli statuti speciali di autonomia adottati con leggi costituzionali, a cui spetta stabilire il riparto di competenze tra Stato e regione autonoma. Pertanto, il comma 4, previo coordinamento con il primo comma, dovrebbe essere più esattamente formulato come segue: «La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi Statuti».

Si condivide l'ispirazione di fondo del provvedimento, secondo cui l'attività fieristica non ha più carattere pubblicistico (come attualmente accade attraverso la riserva della stessa a enti pubblici

o a istituzioni private senza fine di lucro), ma è attività privata di interesse pubblico, come tale esercitabile in regime autorizzatorio.

La disposizione di cui all'articolo 7, che prevede un Comitato tecnico-consultivo di 18 membri, deve essere attentamente valutata, tenuto conto che fra i principi direttivi della delega per il riassetto delle amministrazioni statali il legislatore ha indicato (articolo 12, comma 1, lettera p) della L. 59 del 1997) il seguente: «razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti». Si ritiene, in altre parole, che tale organo debba avere una composizione più ristretta, prevedendo però anche una rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

Quanto al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, si rileva che la funzione normativa di attuazione di leggi statali è affidata, dall'articolo 17, 1° comma, lettera b) della legge n. 400 del 1988, al Governo ed è esclusa nelle materie di competenza regionale. Appare, inoltre, assai discutibile che la funzione consultiva sul regolamento sia attribuita al Comitato tecnico di cui all'articolo 8, anziché al Consiglio di Stato, e che la preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni sia l'intesa «debole» prevista dall'articolo 3 del decreto n. 281 del 1997, anziché quella prevista dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, in cui il potere sostitutivo del Governo passa attraverso il filtro del parere – in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale – della Commissione per le questioni regionali. Ciò, oltretutto, apparirebbe richiesto anche dal fatto che l'articolo 12 del progetto di legge qualifica il suddetto regolamento di attuazione come «atto di indirizzo e coordinamento» ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1997.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole con le osservazioni testè svolte.

Il sottosegretario Umberto CARPI ritiene che le osservazioni, formulate dal relatore nel contesto di un parere favorevole, siano apprezzabili in quanto intese essenzialmente ad un miglioramento del testo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, dopo aver sottolineato che in questa materia le regioni avranno, per effetto della riforma costituzionale *in itinere*, una potestà normativa esclusiva, si domanda se sia necessario adottare una legge quadro in questa fase di transizione. In ogni caso, condivide l'osservazione del relatore concernente la necessità di una rappresentanza regionale in seno al comitato tecnico consultivo. In ordine poi all'articolo 10, che concerne la privatizzazione degli enti fieristici, ritiene che debbano comunque essere le regioni, in virtù dei poteri legislativi ad esse spettanti, a decidere la natura giuridica degli enti medesimi.

Il senatore Luigi VIVIANI, dopo aver dichiarato di condividere in linea di massima la proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea relativamente al problema della struttura del comitato consultivo di cui all'articolo 7 che, se è bene che anche le regioni siano rappresentate in esso, bisognerebbe comunque snellirne la composizione. Per quanto

concerne la disposizione di cui all'articolo 10, egli la giudica equilibrata ritenendo che essa preveda soltanto una facoltà di privatizzazione.

Il sottosegretario Umberto CARPI, in merito alla questione della privatizzazione degli enti fieristici, ritiene che la formulazione dell'articolo 10, recando un criterio direttivo, non sia in contrasto con le competenze normative delle regioni, tenuto anche conto delle funzioni di indirizzo spettanti allo Stato.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Eugenio DUCA, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente

LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il presidente LAURICELLA, constatata l'assenza del numero legale, rinvia apprezzate le circostanze la seduta a data da destinarsi.
(R030 000, B81^a, 0002^o)

La seduta è tolta alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 13,45.

SUL PROBLEMA DELLA VALUTABILITÀ AL 50 PER CENTO DEI PERIODI DI MALATTIA AI FINI PENSIONISTICI (ARTICOLO 1, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1996 N. 564)

(A007 000, B68ª, 0011ª)

Il presidente Michele DE LUCA comunica che, sul problema della valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di malattia eccedenti i dodici mesi, è in distribuzione per i Commissari una nota contenente le valutazioni dei rappresentanti sindacali dei pensionati della CGL – Spi, CISL – Fnp, UIL – Uilp e dell'INPDAP, nonché la proposta avanzata dal Governo con lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive dei decreti attuativi della legge n. 335 del 1995, fra i quali il decreto legislativo n. 564 del 1996.

Schema di relazione all'Assemblea – ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica – sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi

(Seguito e conclusione dell'esame: approvazione dello schema di relazione, doc. XVI – bis. n. 2)

(R050 001, B68ª, 0003ª)

Si riprende l'esame rinviato nelle seduta del 14 maggio 1998. Sullo schema di relazione illustrato dal presidente relatore Michele De Luca, prende la parola il deputato STELLUTI, che si sofferma ampiamente ad evidenziare anzitutto l'opportunità di esplicitare – al capitolo 1.1 dello schema di relazione – che l'«esito insoddisfacente» è riferito alle armonizzazioni «di prima maniera» nella attuazione delle deleghe di cui all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995, e pone l'esigenza, di specificare – al punto 2.3 – che l'incorporazione va esaminata facendo salve le

specificità di alcuni enti (si riferisce in particolare alle specificità dell'ENPALS), ritenendo insufficiente il riferimento alle funzioni.

Il presidente Michele DE LUCA rileva che la necessità di salvaguardare le specificità di alcuni enti è già espressa nella relazione; si dice comunque d'accordo a meglio sottolinearla.

Il deputato STELLUTI riprende la parola soffermandosi sulla parte (capitolo 3.2) dello schema di relazione relativa all'accordo Governo-Sindacati del 19 febbraio 1997: si dice perplesso sulla ipotesi di affidare la gestione ad un unico ristretto organo nominato dal Governo e pone l'esigenza di distinguere con chiarezza i compiti di indirizzo e controllo da quelli di gestione.

Il presidente Michele DE LUCA sottolinea che l'accordo Governo-Sindacati del 1997 non è fatto proprio dalla Commissione, ma è riportato nella relazione in quanto rappresentativo dell'evoluzione legislativa sopravvenuta, su iniziativa del Governo stesso e col sostegno dei rappresentanti delle parti sociali; osserva poi che la gestione, contrapposta all'indirizzo- vigilanza, concorre con questa al «governo dell'ente». Il problema, aggiunge il Presidente, è quello della *reductio ad unum* degli organi di gestione, come evidenziato al capitolo 4.3 della relazione.

Seguono ulteriori brevi interventi del deputato STELLUTI (rileva di non essere entusiasta del citato accordo), del senatore Roberto NAPOLI (che si compiace per la posizione del deputato Stelluti) e del presidente Michele DE LUCA (che ribadisce la disponibilità ad ulteriormente chiarire alcuni punti del testo).

Il deputato DUILIO, prospettata l'opportunità di evitare nel testo riferimenti personali, osserva che – dovendosi eliminare realtà che si qualificano per una mera duplicazione di funzioni e permanendo una situazione alquanto fluida – sarebbe opportuno parlare di un pluralismo di enti che tenga conto delle prospettive che si proiettano in una articolazione di funzioni previdenziali nel nuovo *welfare*. Auspica quindi maggiore chiarezza circa il concetto di «organo ristretto» (ove ci si riferisse all'ipotesi dell'amministratore delegato occorrerebbe prevedere la responsabilità del delegante); chiede perchè il consiglio di indirizzo e vigilanza dovrebbe esprimere parere sulla nomina dell'organo di gestione ed auspica che non si sia inteso ricorrere al sistema di «far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta».

Ribadita la necessità di prospettare soluzioni chiare (si potrebbero anche prefigurare un consiglio di amministrazione ed un comitato esecutivo) il deputato Duilio sottolinea che l'unica cosa chiara è il livello apicale al quale si colloca la figura del direttore generale e pone l'accento sull'ipotesi del ricorso, per il controllo, ad organismi esterni di certificazione, come avviene in altri enti.

Il presidente DE LUCA concorda sull'opportunità di evitare riferimenti personali e di inserire le prospettive di riforma del *welfare*. Rileva quindi che la scelta della Commissione è la *reductio ad unum* dell'organo di gestione, mentre il riferimento all'organo collegiale ristretto è riportato, a titolo esemplificativo, dall'accordo Governo-Sindacati, dal quale è stata anche ricavata l'ipotesi (che non è della Commissione) del parere del consiglio di indirizzo e vigilanza sulla nomina degli organi di gestione. Vigilanza e gestione, egli conclude, sono due aspetti del «governo» dell'ente, mentre il controllo ha per oggetto tanto il governo quanto la gestione dell'ente stesso.

Il senatore Roberto NAPOLI, premesso che il documento in esame va fortemente rivisto, pone in evidenza il mancato riferimento alla scelta del sistema di capitalizzazione: riferimento, egli sottolinea, fondamentale per immaginare una strategia ed assicurare che il sistema previdenziale garantisca le prestazioni nel futuro. Ricordato poi che nel 1994 si ebbe il coraggio di superare il vecchio sistema di gestione lottizzata degli enti, con una mediazione attraverso l'istituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, in cui sono rappresentati coloro che finanziano il sistema con i contributi, il senatore Roberto Napoli passa ad evidenziare la mancata trattazione di problemi fondamentali come quelli della gestione del patrimonio immobiliare e dei disservizi (ricorda gli interventi dell'autorità giudiziaria su alcuni enti) e si sofferma sul modello previdenziale cileno, avviato ormai da quindici anni, sul quale si è accentrato lo studio e l'interesse di molti altri Paesi europei.

A quest'ultimo riguardo egli sollecita un'incontro di una delegazione della Commissione con esperti del Governo cileno che consenta di approfondire i vari aspetti di quel modello, che potrebbero essere inseriti nel nostro.

Dichiara quindi che consegnerà alla Presidenza una nota nella quale si espongono i motivi per i quali non è ritenuta in linea con la Costituzione la normativa che attribuisce ai sindacati, attraverso i CIV, il compito di dare indirizzi generali in materia di previdenza; compito che la Costituzione attribuisce allo Stato e quindi al Parlamento ed al Governo.

Successivamente, sottolineato che un ridimensionamento dei CIV (su cui, egli aggiunge, si è avuta una dura critica della CGIL) non farebbe soffrire alcuno, l'oratore evidenzia che l'ipotesi di un parere del CIV sulla nomina governativa degli organi di gestione significa ritornare indietro; sottolinea l'importanza operativa della direzione generale ed auspica una riflessione, dicendosi comunque favorevole a molti altri punti della relazione ed in particolare ad una eventuale riduzione del numero degli enti, purchè motivata. Conclude dicendosi in ogni caso favorevole a garantire i fondi pensionistici e le relative categorie ed auspicando che si evitino gli errori commessi, in occasione di passati accorpamenti e soppressioni, nel settore della sanità.

Il presidente Michele DE LUCA ribadisce di essere favorevole – nella riconfermata validità del modello duale – alla separazione dei Civ dalla gestione e ad un accorpamento finalizzato ad un complessivo miglioramento del sistema.

La Commissione infine approva lo schema di relazione proposto dal presidente Michele De Luca, conferendogli mandato di redigere – con le integrazioni opportune, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito – il testo definitivo da trasmettere all'Assemblea delle Camere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato. (Doc. XVI bis. n. 2).

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato approvato il documento in esame, la seduta della Commissione prevista per domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 14,40.***Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi**

(Esame e rinvio)

(R139 B01, B14^a, 0020°)

Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha espresso vivo apprezzamento per il contributo fornito dal dottor Pierluigi Ciocca, vicedirettore della Banca d'Italia, e dal dottor Roberto Violi, dirigente del Servizio Studi della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione informale testè svoltasi nell'Ufficio di Presidenza, la Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461 del 1997, appare conforme alle norme di delega, introducendo opportuni correttivi, dettati da esigenze di ulteriore semplificazione, di armonizzazione e coordinamento delle norme fiscali per i fondi esteri, per i soggetti non residenti e per le operazioni di politica monetaria, di razionalizzazione e semplificazione del regime fiscale nel periodo transitorio di prima applicazione della legge, di coordinamento dei testi legislativi e di correzione di errori materiali.

Il forte contenuto innovativo del decreto legislativo 461 del 1997 ha determinato, congiuntamente alla politica monetaria adottata ed all'ingresso dell'Italia nella Unione monetaria europea, il rafforzamento dei mercati ed un comportamento più «virtuoso» degli investitori, certamente incoraggiato dall'abbassamento dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico, che si sono rivolti in misura consistente verso gli impieghi produttivi, anche in virtù di un trattamento fiscale non penaliz-

zante, che ha compiuto una svolta significativa in direzione dell'armonizzazione europea.

L'introduzione dell'Euro, il venir meno dei rischi di cambio, l'allineamento dei tassi di interesse favoriranno una ulteriore accentuazione della volatilità dei capitali, e la necessaria e conseguente armonizzazione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie.

L'alleggerimento della tassazione dei redditi di capitale, peraltro, per i motivi ricordati, rimarca la necessità che il prelievo fiscale venga spostato verso altri cespiti o consumi (ecologia e ambiente, energia, condizione per alleggerire in misura cospicua l'imposizione gravante sul lavoro.

Il nuovo regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie e dei redditi diversi ha richiesto uno sforzo notevole da parte degli operatori del settore per l'adeguamento dei sistemi informativi (*hardware, software*, procedure organizzative, modulistica) e per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali.

Il relatore ritiene che questo maggior carico di adempimenti sia compensato dalla rilevante incentivazione che il nuovo regime fiscale introdotto ha effettuato in direzione del risparmio amministrato e di quello gestito. Esiste purtuttavia qualche preoccupazione circa la data di avvio del nuovo sistema fiscale. Le norme in esame, infatti, se si considerano il residuo svolgimento dell'*iter* parlamentare per l'estensione del parere, la redazione finale del testo del decreto legislativo ad opera del Ministro delle finanze, l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, rischiano di divenire esecutive troppo a ridosso della data del 30 giugno '98, se non, addirittura, successivamente. Non si può ignorare, infatti, che le prescrizioni introdotte, molto innovative ed impegnative, suscitano negli operatori ed intermediari autorizzati notevoli preoccupazioni, poichè si avvicina la data del 1° luglio, senza disporre di tutti gli elementi utili per un corretto avvio della riforma.

La questione è di estrema delicatezza se si considera che l'eventualità di uno slittamento dei termini di applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 461 del 1997 premierebbe inefficienza e negligenza penalizzando chi invece, a costo di sacrifici, si è preparato per tempo alla scadenza del 10 luglio prossimo.

Il relatore passa quindi ad illustrare gli articoli del provvedimento.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano la tassazione delle rendite degli investimenti esteri in Italia e degli investimenti italiani in titoli esteri. Tali disposizioni esplicitano l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche alle rendite derivanti da tali titoli. Si tratta di un provvedimento necessario per il mercato globale dell'Unione europea in vista dell'armonizzazione fiscale relativa ai soggetti non residenti.

L'articolo 4 prevede una serie di interventi di semplificazione e razionalizzazione:

a) si spostano i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dato che i coefficienti annuali del costo delle partecipazioni vengono

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del febbraio di ciascun anno e senza tale spostamento del termine non sarebbe possibile il versamento dell'imposta sostitutiva;

b) si attribuisce la facoltà all'intermediario autorizzato di liquidare l'adeguamento dei valori di carico e l'imposta sostitutiva dietro incarico del contribuente;

c) è un provvedimento adottato perchè con la precedente formulazione le società non quotate in borsa e non residenti in Italia i cui titoli fossero in possesso di cittadini italiani avrebbero dovuto presentare una dichiarazione dei redditi;

d) si introduce il silenzio-assenso in relazione alla possibilità per l'intermediario di versare l'imposta sostitutiva senza l'esercizio del diritto di opzione salvo una espressa rinuncia del contribuente.

L'articolo 5 introduce un regime transitorio per il risparmio «gestito» in vista di una semplificazione delle procedure degli intermediari con effetti favorevoli anche per gli introiti da parte dello Stato. Viene infatti introdotto, anche in questo caso, il pagamento sul maturato anzichè al momento del recepimento del reddito a partire dal 1° luglio del 1998, con versamenti da effettuare entro il 15 ottobre 1998, sempre che il contribuente non rinunci a tale regime transitorio dandone comunicazione entro il 30 settembre 1998.

L'articolo 6 prevede l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa delle transazioni di politica monetaria condotte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

Con l'articolo 7 viene apportata una serie di aggiustamenti e correzioni formali al decreto legislativo n. 461 del 1997 nonchè al testo unico sulle imposte dei redditi, al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Il presidente Salvatore BIASCO rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B31^a, 0008^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza appena concluso ha deciso la seguente composizione dei Comitati per il monitoraggio sulla riforma della pubblica amministrazione, il cui coordinamento è affidato alla senatrice D'Alessandro Prisco:

1. Comitato per il monitoraggio sull'attuazione della riforma amministrativa nel settore dell'Agricoltura On. Caveri Sen. Giaretta Sen. Guibert Sen. Lubrano di Ricco Sen. Magnalbò On. Manzini.

2. Comitato per il monitoraggio sulla riforma della pubblica Amministrazione nel settore del Lavoro. On. Massa On. Pistelli Sen. Marchetti On. Garra Sen. Bonatesta On. Stucchi.

3. Comitato per il monitoraggio sulla riforma della Pubblica Amministrazione nel settore dell'organizzazione dei rapporti di lavoro. On. Bonato Sen. D'Alessandro Prisco Sen. Maggiore On. Migliori Sen. Mundi Sen. Rotelli.

Aggiunge che intende convocare per la prossima settimana i Comitati per il monitoraggio sulla riforma della pubblica amministrazione nel settore dell'agricoltura e del mercato del lavoro.

Comunica infine che il Governo ha predisposto il documento richiesto dalla Commissione sulle linee generali da seguire in sede di riordino dei ministeri, in modo da conferire un'impostazione unitaria alla riforma della pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0014^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di mercoledì 27 maggio 1998.

Il senatore Michele BONATESTA rilevando un profilo di illegittimità costituzionale nel provvedimento, dà lettura della lettera inviata in data 15 maggio 1998 dall'onorevole Manlio Contento al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa e, per conoscenza a tutti i membri della Commissione:

«Egregio Presidente,

so che la Commissione sta affrontando l'esame sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani.

Il provvedimento in questione, stando al relativo preambolo, risulterebbe giustificato dalle disposizioni introdotte con gli articoli 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), e 14, comma 1 lettera *b*), della legge n. 59 del 1997.

In verità, la prima delle norme richiamate non contempla assolutamente, tra le amministrazioni oggetto della razionalizzazione, quella dei Monopoli di Stato.

E altrettanto deve dirsi per la successiva lettera *b*) dell'articolo 11, la quale si riferisce ad enti pubblici nazionali operanti nella promozione e nel sostegno pubblico del sistema produttivo nazionale, tra i quali riesce davvero difficile ricomprendervi i monopoli di Stato.

Quanto all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997, esso indica i principi ed i criteri direttivi che dovranno guidare il legislatore delegato nell'attuazione della delega di cui "alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11", cioè esclusivamente in relazione al riordino degli enti di promozione e sostegno ora richiamati.

Ciò è tanto più evidente sol che si ponga attenzione all'articolo 12 della medesima legge n. 59 del 1997 che detta i principi ed i criteri relativi alla razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri delegata al Governo in forza della distinta e differente previsione introdotta dalla lettera *a*) dell'articolo 11.

In sostanza, manca, nella legge n. 59 del 1997, una specifica delega che legittimi il Governo ad intervenire sull'ordinamento dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedendo all'istituzione dell'"Ente Tabacchi Italiani".

Il tentativo di giustificare l'intervento legislativo del Governo sulla scorta dell'articolo 44, comma 4, della legge del 27 dicembre 1997 n. 449, è a dir poco inconsistente.

Tale norma, infatti, ha semplicemente esteso le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 alla trasformazione delle "strutture, anche a carattere aziendale", delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In breve, il legislatore ha esteso i principi ed i criteri direttivi alle strutture aziendali, ma non ha riferito anche a queste ultime le disposizioni dell'articolo 11, lettera *a*), come invece sarebbe stato necessario per l'esercizio del potere delegante fino a ricomprenderle.

Ciò si ricava, implicitamente, dalla specifica disposizione aggiunta nell'ultima legge finanziaria che contempla espressamente proprio le "strutture a carattere aziendale".

In altre parole, l'ultima legge finanziaria avrebbe dovuto ricomprendere le "strutture a carattere aziendale" nella lettera *b*) dell'articolo 11, 1° comma, della legge n. 59 del 1997, cosa che non si è, però, verificata.

Conseguentemente, l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo appare del tutto sprovvisto di una valida delega. E ciò in aperto contrasto con il dettato costituzionale e, in particolare, con l'articolo 76.

Si tratta, come noto, di una norma eccezionale che consente l'esercizio della funzione legislativa al Governo "soltanto per oggetti definiti".

Nel caso, quindi, nessuna norma contempla l'azienda autonoma dei monopoli come oggetto di una delega che ne preveda la trasformazione in Ente tabacchi italiani.

È ovvio che tale posizione non inficia il merito del provvedimento e il passaggio alla fase di "privatizzazione" dell'ente, pienamente condiviso da Alleanza nazionale, ma ha lo scopo di richiamare all'attenzione del Presidente della Camera e, doverosamente, del Presidente della competente Commissione, la questione di legittimità costituzionale in ordine ad un'ennesima delega che si assume in palese contrasto con i principi vigenti in materia.

Cordialmente».

Conclude rilevando la necessità di rispondere in modo preciso alle obiezioni sollevate dall'onorevole Contento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver inviato all'onorevole Manlio Contento una lettera in cui precisa che nella consueta forma di esame del parere vi sono tutte le possibilità procedurali per sollevare i profili di legittimità costituzionale del provvedimento, in modo da consentire una esplicita deliberazione della Commissione.

Il deputato Franco BONATO ricordando che il gruppo di rifondazione comunista ha condiviso in Commissione Finanze di Camera e Senato il processo di trasformazione dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), rileva l'inopportunità dell'utilizzo dello strumento del decreto legislativo per attuare tale trasformazione. L'uso del decreto legislativo potrebbe dar luogo a un contenzioso che rischia di vanificare nel medio periodo l'obiettivo di celerità nel medesimo pro-

cesso di trasformazione dell'AAMS. Ci si potrebbe trovare da qui a due anni dinanzi ad una situazione giuridico-istituzionale dell'ente precaria.

Pur ribadendo la contrarietà allo strumento del decreto legislativo, fa presente la necessità di non annullare tuttavia il lavoro svolto su tale questione al Senato, dove si era giunti ad un momento di sintesi unitario. A tal fine dichiara di aver presentato una serie di emendamenti diretti a ripristinare il testo licenziato dal Senato, soprattutto relativamente all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.

Il deputato Nuccio CARRARA condividendo le considerazioni contenute nell'iniziativa dell'onorevole Contento, fa presente la necessità di riflettere sul regime di monopolio in cui agisce l'AAMS in ordine alla produzione dei tabacchi lavorati. Ravvisa un contrasto con la delega, e quindi un vizio dell'atto, nel momento in cui lo schema di decreto legislativo, senza considerare il regime di monopolio che può esistere solo in capo allo Stato, prevede la trasformazione dell'AAMS prima in ente tabacchi italiani e, successivamente, in società per azioni. Domanda come l'ente tabacchi prima, e la società per azioni dopo, possano agire in regime di monopolio senza contravvenire alle norme costituzionali e comunitarie. Osserva inoltre che se lo schema di decreto legislativo fosse approvato nella attuale stesura si interferirebbe sul codice penale che sanziona i reati connessi alla violazione del monopolio, che è riservato solo allo Stato. Invita infine il Governo a pronunciarsi sulle considerazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO rilevando l'inopportunità di una denuncia di illegittimità costituzionale non sollevata nella fase della discussione generale, e ritenendo non convincenti le argomentazioni in favore delle illegittimità costituzionale, ritiene opportuna una riflessione in merito. Propone a tal proposito di rinviare la decisione sul punto alla prossima seduta, vista anche l'assenza del Governo.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE condivide la richiesta della senatrice D'Alessandro Prisco diretta a consentire una maggiore riflessione su un punto così delicato quale la legittimità costituzionale del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA, condividendo la richiesta della senatrice D'Alessandro Prisco fa presente la necessità di ben ponderare la questione che ha un profilo più politico che normativo, visto che esiste, in materia di trasformazione dell'AAMS, un testo licenziato dal Senato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prendendo atto delle richieste formulate e considerando l'assenza del Governo rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

81^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, che comporta a suo avviso una misura del tutto ragionevole. Propone di conseguenza la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul disegno di legge, che introduce una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi in questione: osserva che nel comma 2 del nuovo articolo 14-*bis*, si prevede una conseguenza sanzionatoria a carico non già del soggetto obbligato alla comunicazione presupposta, ma di quello che tale comunicazione non è tenuto, in quanto tale, a rendere. La disposizione dovrebbe pertanto essere modificata, al fine di prevenire conseguenze irragionevoli.

Il presidente DIANA richiama l'attenzione sulla decorrenza della disciplina transitoria, prevista dal comma 1 del nuovo articolo 14-*bis*. Il riferimento alla data di entrata in vigore della «presente legge», piuttosto che del «presente articolo», potrebbe ottenere un effetto non perseguito, quale quello della possibile fissazione del termine per il possesso dei requisiti non già alla data di entrata in vigore della legge in via di approvazione ma a quella della legge integrata con lo stesso articolo 14-*bis*.

Il relatore BESOSTRI condivide il rilievo del Presidente.

La Sottocommissione, quindi, conviene di pronunciare un parere favorevole, a condizione che il comma 2 dell'articolo 14-*bis* sia modificato in modo da non comportare conseguenze sanzionatorie a carico del soggetto non obbligato, formulando inoltre il rilievo sul comma 1 dello stesso articolo 14-*bis* indicato dal Presidente.

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO ritiene che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito integrano positivamente il disegno di legge e propone pertanto un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3081) *PELLEGRINO. – Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge, che opportunamente dispone termini più ampi per gli adempimenti di competenza del giudice per le indagini preliminari, in modo da assicurare condizioni di maggiore autonomia nella valutazione di quest'ultimo rispetto alle richieste del pubblico ministero. Propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3113) *Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo*

(3033) *BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda la delega legislativa precedente e precisa che quella in esame prevede la possibilità di istituire

anche più di un nuovo tribunale delle aree metropolitane considerate. Al riguardo, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3058) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(3108) *Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(3119) *Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale*

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3162) *Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ propone un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

(3216) *Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)*

(Parere alla 3^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato MUNDI, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

(3239) Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA riferisce alla Sottocommissione sul disegno di legge in titolo, proponendo un parere favorevole.

La Commissione consente.

(3259) Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamento: favorevole condizionato e con osservazioni sul disegno di legge; favorevole su emendamento)

Il relatore ANDREOLLI ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, salvo che per l'inclusione, prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera f) anche dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia nella Conferenza di cui allo stesso articolo 17: a suo avviso, infatti, tale presenza non è opportuna nei corretti rapporti tra le diverse istituzioni.

Il presidente DIANA richiama l'attenzione sul comma 4 dello stesso articolo 17, che prescrive ai presidenti e assessori regionali di essere assistiti, nei lavori della Conferenza, dai direttori generali degli uffici competenti: tale obbligo appare incongruo e incompatibile con l'autonomia regionale, oltre che analogo a disposizioni più volte censurate e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Il relatore ANDREOLLI integra la sua esposizione riferendo sull'emendamento del senatore Bedin, trasmesso dalla Commissione di merito (4.1): in proposito propone un parere favorevole.

La Sottocommissione, quindi, conviene nel pronunciare un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'articolo 17, comma 4, sia modificato nel senso di rendere non obbligatoria la presenza dei direttori generali degli uffici competenti per l'assistenza dei presidenti e degli assessori regionali; si conviene anche di inserire nel parere l'osservazione formulata dal relatore in merito alla presenza dei presidenti delle Commissioni parlamentari nella Conferenza di cui allo stesso articolo 17. Il parere sull'emendamento è favorevole.

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Parere su emendamenti alla 5^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(2206-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra le modifiche apportate nel disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento: al riguardo propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(811) *RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) *TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) *ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) *MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Parere su testo unificato alla 9^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione, che pronuncia un parere di nulla osta.

(3246) *Disciplina delle «strade di vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(3249) *Deputati TATTARINI ed altri. – Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato PINGGERA, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

62^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammolo ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri: rimessione alla Commissione plenaria.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(377, 391, 453, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-A) Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge, nonchè su numerosi emendamenti la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere. Perviene ora dall'Assemblea il testo approvato dalla Commissione industria, su cui occorrerebbe confermare il parere contrario sul comma 9 dell'articolo 5 e sull'articolo 12.

Quanto agli emendamenti trasmessi segnala i seguenti: 2.1, 2.8, 2.20, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.100 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 5), 4.7, 4.131, 5.143, 5.142, 5.194, 5.195, 5.191, 7.0.200 e 10.0.1, che sembrano determinare oneri finanziari aggiuntivi. Segnala inoltre gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.122, 1.16 e 2.11 sulle cui implicazioni finanziarie appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Sull'emendamento 7.0.2, occorrerebbe acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli oneri e prevedere la copertura finanziaria anche per l'esercizio 1998. Rileva infine che gli emendamenti 12.100 e 12.101 incrementano la copertura finanziaria attraverso una più rilevante utilizzazione in difformità del fondo speciale.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore che determinano maggiori oneri senza prevedere un'idonea copertura.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 12.100 e 12.101 su ciò il parere è contrario; mentre è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.20, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.100 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 5), 4.7, 4.131, 5.143, 5.142, 5.191, 7.0.200, 10.0.1, 1.14, 1.15, 1.122, 1.16, 2.11 e 7.0.2. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.194 e 5.195 propone di esprimere parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale in quanto non si fa riferimento alle procedure di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio).

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge sulle modalità di recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite. La clausola di copertura dell'articolo 4 prevede un onere pari 5 miliardi per un solo esercizio; una nota tecnica informale valuta che i maggiori oneri siano complessivamente valutabili in 420 miliardi circa, di cui 220 miliardi derivanti dall'introduzione di tetti di recuperabilità, previsti nella seconda parte dell'articolo 2. Sarebbe opportuno effettuare un approfondimento degli effetti finanziari delle disposizioni tenendo conto, peraltro, che la quantificazione della disposizione iniziale (legge n.662 del 1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) prevedeva un recupero degli indebiti distribuito in quattro anni e per un diverso ammontare complessivo. Occorrerebbe, inoltre, richiedere il parere alla 6^a Commissione sull'utilizzazione in difformità del Fondo speciale.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala che gli emendamenti 2.1 e 4.1 del relatore, tenendo conto della nota tecnica, incrementano l'onere previsto nella clausola di copertura a 200 miliardi e prevedono la soppressione della seconda parte dell'articolo 2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sul disegno di legge perchè da esso conseguono oneri superiori, nell'ordine di 180 miliardi annui circa, a quanto indicato nella clausola di copertura.

Il relatore FERRANTE osserva che gli elementi quantitativi indicati dal rappresentante del Governo sono divergenti dalle informazioni in possesso della Sottocommissione. Ritiene quindi opportuno un ulteriore approfondimento attraverso l'acquisizione di una relazione tecnica, peraltro già richiesta dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2700) BESSO CORDERO ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta di due disegni di legge che prevedono l'introduzione di benefici previdenziali per i lavoratori minorati dell'udito e della parola. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe approfondire la valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni, attraverso l'acquisizione di una relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge prevede, tra l'altro, la possibilità di dedurre dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti degli addetti ai servizi domestici e familiari. La copertura finanziaria è valutata in lire 30 miliardi per il 1998, in 50 miliardi per il 1999 e in 60 miliardi per il 2000. Appare quindi opportuno acquisire la relazione tecnica su tale quantificazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore. Il seguito dell'esame è rinviato.

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge prevede agevolazioni per le aziende pubbliche che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari, nonché sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti. Segnala, per quanto di competenza, che il disegno di legge non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria e che le minori entrate derivanti da esso dovrebbero

comunque essere quantificate attraverso una relazione tecnica. Propone quindi che venga richiesta una relazione tecnica e che sia sollecitata l'introduzione di un'idonea clausola di copertura.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE rileva che il disegno di legge contiene disposizioni varie in materia sanitaria. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 4 prevede interventi di carattere oneroso con copertura a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero della Sanità. Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi in ordine alla quantificazione, in particolare, del comma 2 (indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie), su cui non vi sono indicazioni nella relazione tecnica. Appare necessario, inoltre, approfondire le implicazioni finanziarie dell'articolo 8, che prevede incentivazioni al personale con utilizzazione delle economie di gestione (andrebbe precisato che si tratta di quanto già previsto dalla legislazione vigente) e di parte delle entrate di cui alla legge n. 407 del 1990. Segnala, infine, che l'articolo 9 autorizza il Ministero della Sanità a bandire un concorso pubblico per veterinari: occorre valutare al riguardo la congruità di tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 39 del collegato alla legge finanziaria per il 1998.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere un'integrazione della relazione tecnica in ordine agli effetti attesi dall'articolo 4. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2625) Emendamento al disegno di legge: Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge e su alcuni emendamenti; è pervenuto un ulteriore emendamento che attribuisce alla Presidenza del Consiglio il compito di promuovere un effettivo coinvolgimento nelle attività previste dal disegno di legge del personale della scuola. Segnala che la previsione di corsi di aggiornamento, nonchè di un sistema di monitoraggio sull'assolvimento dell'obbligo scolastico

(che può, peraltro, essere effettuato tramite apposite convenzioni tra distretti scolastici e aziende sanitarie locali) sembra comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; sarebbe, quindi, opportuno esplicitare che la realizzazione di tali funzioni avviene comunque nell'ambito delle risorse individuate al successivo comma 4 e senza ulteriori oneri a carico del Ministero della pubblica istruzione o delle aziende sanitarie locali. Al riguardo sembra, anche, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'emendamento 13.100 in quanto comporta maggiori oneri senza prevedere un'idonea copertura.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento trasmesso, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato che l'ulteriore funzione assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avviene nell'ambito delle risorse disponibili al successivo comma 4 e senza ulteriori oneri a carico del Ministero della pubblica istruzione o delle aziende sanitarie locali.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento» (n. 255): osservazioni favorevoli con rilievi.

alla 10^a Commissione:

(3233) Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

(3123) MANZI ed altri. – *Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro*

(3189) MULAS ed altri. – *Norme sul telelavoro e il suo sviluppo:*
parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 28 maggio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'avvocato Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Comunicazioni del Presidente in ordine ad affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia (*Doc. IV-bis*, n. 25).
-

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(4^a - Difesa)***Giovedì 28 maggio 1998, ore 8,30 e 14,30**Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'esame dei disegni di legge n. 2793-ter e connessi recanti riordinamento dell'Arma dei carabinieri, della Polizia e del Corpo della Guardia di finanza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 28 maggio 1998, ore 14,20**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (3095-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)*Giovedì 28 maggio 1998, ore 8,30 e 15**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti (3272).
- Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (3283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) (2899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste (3162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).
- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).
- Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania (3239).
- Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n.368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della

- Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997 (3058).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 (3092).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 (3114).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 (3118).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997 (3140).
 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 (3148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2206-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).
- Deputati TATTARINI ed altri. - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini (3249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di tur-

no del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- BEDIN ed altri - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) - (*limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 maggio 1998, ore 9 e 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (3291).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15

- I. Audizione della dottoressa Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pesaro, sui casi di contagio da epatite B verificatisi presso il reparto di ematologia dell'Azienda ospedaliera «S. Salvatore».
 - II. Relazione preliminare sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione d'inchiesta alle strutture sanitarie di Sarno e di Nocera Inferiore.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 28 maggio 1998, ore 13,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

III. Esame del disegno di legge:

- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
 - BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottandi e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 28 maggio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).
- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 28 maggio 1998, ore 13

Seguito dell'esame del documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente deputato Franco Gerardini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 28 maggio 1998, ore 15,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461, del 1997, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 28 maggio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

